

Marzo 2023

Testo coordinato del

DM 18 settembre 2002

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

INDICE

Attività n. 68 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità	2
Stato normativo	2
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	4
DM 18 settembre 2002.	8
Titolo I - Definizioni e classificazione.....	10
Titolo II - Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.....	11
Titolo III - Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno	23
Titolo IV.....	40
Capo I - Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del presidente della repubblica 1 agosto 2011, n. 151.	40
Capo II - Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m ² e fino a 1.000 m ²	40
Capo III - Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m ²	47
Capo IV - strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m ²	61
Titolo V - Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio	61
Note al DM 18/09/2002.....	64
DM 19 marzo 2015.	64

Attività n. 68 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

**Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²**

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; ¹ Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² . ²	- Fino a 50 posti letto - Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m ²	- Strutture fino a 100 posti letto; - Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	Oltre 100 posti letto
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.			
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, le “strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² ”.				

Stato normativo

L'attività è regolamentata, anche riguardo a quella di nuova istituzione, dal DM 18/09/02.

Le misure di prevenzione incendi, per le attività di nuova introduzione, sono riportate al titolo IV del citato DM.

Con il DL 13/09/2012, n. 158, è stata prevista la pubblicazione di un decreto che determini, per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18/09/2002, una semplificazione e soluzioni di minor costo, a parità di sicurezza, con scadenze differenziate. Tale decreto è stato emanato col DM 19/03/2015. Per gli aspetti procedurali e temporali di adeguamento si rimanda al decreto stesso.

È opportuno rimarcare che, per le case di riposo per anziani senza assistenza specialistica, pur essendo soggette ai controlli di prevenzione incendi e compresi al p. 68 del DPR 151/2011, le disposizioni allegate al D.M. 18/09/2002 non sono cogenti, anche se possono rappresentare un significativo riferimento.

È applicabile, in alternativa al DM 18/09/2002, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

¹ Vedasi, in merito alle possibilità di rilascio di CPI ad una porzione di ospedale, il [chiarimento prot. n° P2278/4122 sott. 46 del 03/12/1997](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito:

- all'assoggettabilità delle aree adibite a prestazioni specialistiche in strutture RSA in relazione ai posti letto ed alla superficie il [chiarimento prot. n° 706 del 23/01/2014](#);
- a come individuare correttamente la superficie complessiva destinata alle strutture sanitarie, come definite al p. 1.2 dell'allegato al DM 18/09/2002, pure ad uso promiscuo, anche ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il [chiarimento prot. n° 11011 del 12/09/2014](#). N.d.R.



Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 18/09/2002 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

(Chiarimento)

PROT. n° P2278/4122 sott. 46

Roma, 03 dicembre 1997

OGGETTO: Ospedale Civile “XXXXX” di YYYYY – Certificato di prevenzione incendi. –

Preso atto di quanto rappresentato da codesto Comando in ordine al rilascio del certificato di prevenzione incendi per il complesso ospedaliero di cui all'oggetto, limitatamente ai soli edifici in cui sono stati ultimati i lavori di adeguamento antincendio prescritti da codesto Ufficio, si fornisce il seguente avviso.

Codesto Comando, previo favorevole riscontro, potrà procedere al rilascio del certificato di prevenzione incendi, limitato agli edifici ospedalieri che siano stati adeguati alle prescrizioni di sicurezza antincendio impartite, a condizione che le eventuali comunicazioni con altri edifici del complesso, non ancora resi conformi, siano oggetto di interventi, sia di tipo strutturale che impiantistico e gestionale, sulla scorta di specifiche indicazioni di codesto Ufficio, atti ad assicurare in ogni caso un effettivo isolamento ai fini antincendio tra gli edifici medesimi.

[2 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° 0000706

Roma, 23 gennaio 2014

OGGETTO: Prestazioni specialistiche presso strutture sanitarie con numero di posti letto non superiore a 25 (punto 68 dell'allegato I al D.P.R. 151/11).

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, qualora le prestazioni di assistenza specialistica rese presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 siano fruibili anche da pazienti esterni, l'eventuale assoggettabilità viene determinata avendo a riferimento la superficie della parte di struttura destinata alla erogazione delle prestazioni stesse.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXXX relativo all'argomento in oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 19/12/2013 ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

“Si condivide il parere fornito dal Comando, ritenendo che ai fini dell'assoggettabilità al punto 68 del DPR 151/2011 il parametro della superficie si riferisca alle strutture nelle quali si erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

I casi rappresentati dal Comando appaiono riferiti invece a strutture per le quali l'assoggettabilità deve essere verificata con riferimento al numero di posti letto.”

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

L'ASL di XXXX - nel corso della propria attività di vigilanza - ha segnalato a questo Comando tre strutture sanitarie con numero di posti letto inferiori a 25 (un hospice per malati terminali, una struttura per disabili e una casa di riposo per anziani -RSA) affermando che esse - in relazione alla superficie occupata - rientrano al punto 68.2.A (da 500 mq a 1000 mq) o 68.4.B (superiore a 1000 mq) dell'Allegato I al DPR 151/11.

Questo Comando, al fine di inquadrare queste attività nel giusto ambito normativo per il prosieguo di competenza, ha richiesto alla medesima ASL appositi chiarimenti sulla natura del loro esercizio e sulle prestazioni sanitarie da esse erogate o per le quali esse siano state autorizzate, per verificarne l'assoggettabilità al DPR 151/11 in relazione al regime di attività sanitaria svolta, ponendo in evidenza che alle voci 68.2.A o 68.4.B dell'allegato I al DPR 151/11 rientrano

soltanto le attività che erogano prestazioni di “..... assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio ...”.

L'ASL di XXXX ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti del Comando in data 2.10.13 affermando che “**le stesse sono regolarmente autorizzate e accreditate** per l'erogazione di prestazioni sia *sanitarie specialistiche* (livelli essenziali di assistenza per le varie disabilità) che *sociali* ai sensi della Legge Regionale n. 3/08 e sue s.m.i, della Legge regionale n. 33/09 e della DGR n. 7438 del 13/06/2008 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta socio sanitarie ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 3/08” (di cui si allega alla presente copia della DGR 7438/08) e **pertanto ricadono all'interno dell'attività n. 68 del DPR 151/ 11 o per i posti letto** (N.B. ma in tutti i tre casi in esame i posti letto sono non superiori a 25) **o per superficie.**”

Con riguardo alla questione, questo Comando ritiene che tali strutture rientrino nei punti 68.2.A o 68.4.B dell'allegato I al DPR 151/11 **se e solo se erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio.** Il requisito della superficie, superiore a 500 mq, non è pertanto esclusivo a definire l'assoggettabilità; esso è necessario ma non sufficiente, in quanto - affinché l'attività sia soggetta a controllo VF - è richiesto che le prestazioni di assistenza specialistica, *riabilitative o di diagnostica strumentale o di laboratorio*, **si svolgano in regime ambulatoriale.**

Si rivolge pertanto il quesito anche al fine di dare uniforme applicazione alla materia.

Distinti saluti

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[2 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° 0011011

Roma, 12 settembre 2014

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 68 dell'Allegato 1- Strutture sanitarie.

Con riferimento alla nota concernente l'oggetto a margine citata - e nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 6 commi 2 e 2bis, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189 - si ritiene che per la corretta individuazione della superficie destinata alle strutture sanitarie in argomento occorra fare riferimento alla classificazione delle prestazioni ivi erogate, così come definita da specifici provvedimenti del Ministero della Salute e delle Regioni.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto per mezzo del Comando di XXXX relativo alla corretta classificazione ai fini della prevenzione incendi di edifici dell'Azienda Sanitaria Locale aventi destinazione mista.

Nel merito, tenuto conto della descrizione fornita in merito alle destinazioni d'uso, si forniscono i seguenti pareri:

- la superficie indicata al punto 68 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 è quella complessiva di strutture sanitarie nelle quali sono erogate le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale definite nello stesso punto, comprendendo pertanto tutte le zone comunque funzionali allo svolgimento dell'attività (aree di tipo B, C, E di cui al DM 18/09/2002);
- per i quesiti n.2 e n. 3 si condividono i pareri espressi dal richiedente, richiamando nel caso di attività compresa al punto 73 le indicazioni fornite con nota ministeriale prot. n. 4756 del 9/04/2013 in merito all'applicazione delle norme tecniche.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio .

Parere del Comando

Nel trasmettere l'allegato quesito a firma del P.I. XXXX relativo all'oggetto per il parere di competenza di codesta Direzione, si comunica che questo Comando è, per i quesiti prospettati, del seguente avviso:

- 1) Così come riportato al punto 1.2 dell'allegato al D.M. 18.09.2002, le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono classificate nelle varie tipologie ivi riportate e, nel caso specifico, le aree che concorrono a determinare la superficie complessiva ai fini dell'assoggettabilità sono la somma delle superfici lorde in pianta di tutti i locali e/o ambienti in genere, qualora non separati da idonee strutture resistenti al fuoco e comunque non

inferiori a REI/EI 90 senza comunicazioni ed impiantisticamente non indipendenti, rientranti nelle tipologie B, C e E;

- 2) Si concorda con quanto asserito dal tecnico qualora la zona destinata ad uffici amministrativi sia separata nei confronti dei servizi medici tramite idonee strutture resistenti al fuoco e comunque non inferiori a REI/EI 90 senza comunicazioni ed impiantisticamente indipendenti;
- 3) Si ribadisce quanto riportato al precedente punto 2;
- 4) Per le sole strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (tipo ambulatori di medicina di base e/o pediatrici di base e/o similari) possono essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi o in alternativa, qualora ritenuto opportuno, possono essere applicate le misure di sicurezza antincendio previste al titolo IV dell'allegato al D.M. 18.09.2012.¹

Richiesta del tecnico

A) IN GENERALE

Il DPR 151/2011 ha introdotto la nuova attività soggetta a controlli di prevenzione incendi elencata al punto 68 e specificata in oggetto.

Nella quotidianità si pongono diversi problemi interpretativi, dovuti alla promiscuità di molte strutture sanitarie ed al riguardo giungono pareri discordanti in merito all'assoggettabilità ed alle procedure da adottare per le attività di cui in oggetto.

Due casi emblematici sono quelli sotto riportati.

B) FATTO E PREMESSE

L'ASL di XXXX è proprietaria di due edifici, e precisamente:

- Sede di XXXX, Via XXXX, xx/xx
- Stabile di XXXX, Via XXXX, xx (quota ASL 68% quota ARPA 32 %).

B.1. SEDE DI XXXXX, VIA XXXX, xx/xx

- L'attività è attualmente in possesso di regolare CPI prot. xxxxx del 20-11-2013 relativamente alle attività 74.3.C e 49.1.A del DPR 151/2011.
- Il fabbricato, disposto su cinque piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, copre una superficie lorda di pavimento pari a mq. 2.386, così suddivisi:
 - mq. 1.909 uffici e servizi
 - mq. 412 studi medici e ambulatori di base
 - mq. 65 medicina sportiva (prestazione specialistica)
- I dipendenti in servizio sono 125 ed il massimo affollamento previsto è pari a 150 persone.
- I mq. 412 di superficie destinata ad ambulatori e studi medici **sono utilizzati per i servizi di consultorio familiare, uffici adozioni, corsi parto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute ecc.**
- **In tale edificio non vi sono studi medici o ambulatori che erogano prestazioni specialistiche, compreso quelle riabilitative (ortopedia, medicina, urologia, chirurgia, cardiologia, odontoiatria, otorino, ecc.) e nemmeno di diagnostica strumentale e di laboratorio.**
- L'unica attività di prestazione specialistica equiparata a quelle sopra elencate, potrebbe essere la medicina sportiva, (dove l'atleta esegue la prova sotto sforzo e viene visitato) che copre una superficie di 65 mq. (n° 2 locali).

B.2. STABILE DI XXXX, VIA XXXX, xx

- L'attività è attualmente in possesso di regolare CPI prot. xxxxx del 16-04-2013 relativamente all'attività 74.2.B del DPR 151/2011.
- Il fabbricato, disposto su quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, copre una superficie lorda di pavimento pari a mq. 4.300, così suddivisi:
 - mq. 3.265 uffici e servizi
 - mq. 180 SERT al piano seminterrato
 - mq. 165 studi medici di SERT al piano seminterrato
 - mq. 350 centro prelievi al piano rialzato AOVV
 - mq. 340 laboratorio Sanità Pubblica ASL al piano primo
- All'interno di tale struttura operano tre diverse Aziende, e precisamente:
 - AZIENDA SANITARIA LOCALE con n° 61 dipendenti;
 - AZIENDA OSPEDALIERA XXXX E XXXX con n° 10 dipendenti
 - ARPA XXXX (occupa l'intero piano secondo e non è un'Azienda Sanitaria) con n° 29 dipendenti

¹ Verosimilmente 18.09.2002. N.d.R.

- I dipendenti in servizio sono 100 ed il massimo affollamento previsto è pari a 260 persone. (130 i posti a sedere del centro prelievi + circa 30 possibili avventori ARPA/ASL)
- Sia il centro prelievi che il laboratorio ASL (uniche attività specialistiche e di laboratorio) possono essere facilmente compartimentati e resi indipendenti dal resto dell'attività, non superando, singolarmente, i 500 mq.

C) CONSIDERAZIONI TECNICHE

Le due strutture sopradescritte non possono essere inquadrare quali "strutture ambulatoriali" in quanto per la stragrande maggioranza della superficie sono destinate ad uffici.

Tranne che per il CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA nel caso A.1, per il CENTRO PRELIEVI ed i LABORATORIO ASL nel caso B.2, entrambe di superficie inferiore a 500 mq., Il resto delle due strutture è destinato ad uffici, a laboratori ARPA (Azienda non sanitaria) ed a studi medici eroganti prestazioni **quali consultorio familiare, uffici adozioni, corsi parto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute, sert, ecc.**

Oltretutto, pur trattandosi di studi medici, molti di questi ambienti si presentano con gli stessi layout degli uffici, essendo arredati con scrivania, poltroncine, computer, armadi.

Secondo un consolidato commento tratto dalla Nota Prot. n° P65/4122 sott.46 del 13/03/2003, *"le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.) pur se spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come invece normalmente avviene per le strutture specialistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del decreto), non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18/09/2002"*.

D) QUESITO

Alla luce di quanto sopra esposto si pongono i seguenti quesiti:

1. Come deve essere calcolata la superficie complessiva di una struttura sanitaria e come deve essere suddivisa tra le varie zone (uffici, studi medici ecc.), eventualmente ai fini dell'assoggettabilità?
2. Una struttura sanitaria, (vedi punto B.1) complessivamente di superficie maggiore a 500 mq., destinata per l'80 % ad uffici amministrativi e per il restante 20 % a servizi medici tipo consultorio familiare, uffici adozioni, corsi parto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute, risulta soggetta al punto 68 del DPR 151/2011 ?
(Ritiene il sottoscritto perito che tale attività sia soggetta al punto 71 (Aziende ed Uffici) se vi sono oltre 300 persone presenti).
3. Una struttura promiscua, (vedi punto B.2) utilizzata da aziende sanitarie e non, complessivamente di superficie maggiore a 500 mq., destinata per il 75 % ad uffici amministrativi e per il restante 25 % a servizi medici tipo SERT, a laboratori, risulta soggetta al punto 68 del DPR 151/2011 ?
(Ritiene il sottoscritto perito che tale attività sia soggetta al punto 73 (Edifici e/o complessi edilizi ad uso terziario) se vi sono oltre 300 persone presenti o se di superficie maggiore di 5000 mq.).
4. Nel caso in cui le due strutture fossero da considerare soggette al punto 68 del DPR 151/2011, alla luce della Nota Prot. n° P65/4122 sott.46 del 13/03/2003, è corretto applicare il DM 10/03/1998 "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"

Restando in attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

per.ind. XXXX

Allegati: Tav. n.1 Pianta sede ASL di XXXX via XXXX
 Tav. n.2 Pianta stabile ASL di XXXX via XXXX

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 18 settembre 2002.
(Gazz. Uff., 27 settembre, n. 227)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.^{1, 2}

(In alternativa al presente decreto può essere utilizzato il DM 03/08/2015 – Codice di prevenzione incendi – essendo stato pubblicato il DM contenente la RTV – Regola Tecnica Verticale – per questa attività. N.d.R.)

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 27 dicembre 1941 n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private;

Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e Campo di applicazione³

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;

b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale^{4, 5}, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.⁶

Art. 2.

Obiettivi

¹ Vedasi, in merito alla possibilità di una procedura semplificata ed alla tempistica per le strutture esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il [DM 19/03/2015](#) come previsto dell'art. 6 del DL 13/09/2012, n° 158 (convertito con legge 08/11/2012, n. 189). Le modifiche tecniche sono riportate nei punti specifici della norma. N.d.R.

² Vedasi, in merito ai primi indirizzi applicativi per il DM 19/03/2015, inerente il programma di adeguamento delle strutture esistenti, la [nota prot. n° 12580 del 28/10/2015](#). N.d.R.

³ Vedasi, per l'applicabilità del decreto anche alle strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, il [chiarimento prot. n° P477/4101 sott. 106/53 del 14/05/2003](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, per l'applicabilità del decreto anche alle strutture ambulatoriali per la cura degli animali (veterinari), il [chiarimento prot. n° P1390/4122 sott. 46 bis del 30/12/2003](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, per l'applicabilità del decreto alle attività odontoiatriche monospecialistiche, il [chiarimento prot. n° P1330/4122 sott. 46/BIS del 30/01/2008](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, per l'applicabilità del decreto anche alle strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica, il [chiarimento prot. n° P65/4122 sott. 46 del 13/03/2003](#). N.d.R.

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- d) limitare, la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al titolo II dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.

Qualora gli interventi effettuati su strutture esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.⁷

A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con l'eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il predetto sistema di vie di uscita dovrà essere rispondente alle disposizioni di cui al titolo III.⁸

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie:

- a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi;
- b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

3. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti.

4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano altresì:

- a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;
- b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.

Art. 5.

Commercializzazione CE ⁹

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

⁷ Vedasi, per l'adeguamento dei progetti approvati in data antecedente quella di entrata in vigore del decreto, il [chiarimento prot. n° P215/4122 sott. 46 del 05/03/2003](#). N.d.R.

⁸ Vedasi, per quali punti del decreto debbano applicarsi in caso di incrementi di affollamento compatibili con il sistema delle vie di uscita esistenti, il [chiarimento prot. n° P478/4122 sott. 46 del 19/04/2007](#). N.d.R.

⁹ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:

- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.^{10, 11, 12}

2. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE¹³

Titolo I - Definizioni e classificazione

1. - GENERALITÀ.

1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:

a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale;

b) esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.

c) percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro;

d) piano di uscita dell'edificio: piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti;

¹⁰ Vedasi, per i tempi di adeguamento delle strutture sanitarie esistenti regolamentate al Titolo IV del presente decreto ed aventi superficie superiore o inferiore a 500 m², il [chiarimento prot. n° P1465/4122 sott. 46 del 24/12/2002](#). N.d.R.

¹¹ Vedasi, per i tempi di adeguamento delle strutture sanitarie esistenti di cui all'art. 4 c. 2 lett. b) del presente decreto (strutture per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando VV.F.), il [chiarimento prot. n° P1034-P844/4122 sott. 46 del 16/09/2008](#). N.d.R.

¹² Vedasi, in merito alla possibilità di una procedura semplificata per le strutture esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'art. 6 del [DL 13/09/2012, n° 158 \(convertito con legge 08/11/2012, n. 189\)](#). N.d.R.

¹³ Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

e) scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munito di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:¹⁴

i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;

la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.¹⁵

1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate:

tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);

tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D;

tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;

tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);

tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).

1.3 - Rinvio a norme e criteri, di prevenzione incendi.

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).

Titolo II - Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

2. - UBICAZIONE.

2.1 - Generalità.

1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.¹⁶

2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;

b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92¹⁷, 94 e 95, del decreto ministeriale, 16 febbraio 1982.¹⁸

¹⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle scale di sicurezza esterne nel caso che a): le scale abbiano uno sviluppo a partire da una quota superiore a quella dello spiccatto della parete su cui è attestata; b): le scale debbano distaccarsi almeno 2,5 m dalle pareti dell'edificio, che altezza minima devono avere i setti della passerella dell'ultimo piano; il punto 2 del [chiarimento prot. n° P970/4122 sott. 46 bis del 15/10/2003](#). N.d.R.

¹⁵ Vedasi, in merito a come individuare correttamente la superficie complessiva destinata alle strutture sanitarie, come definite al presente punto, pure ad uso promiscuo, anche ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il [chiarimento prot. n° 11011 del 12/09/2014](#). N.d.R.

¹⁶ Fra queste attività vanno ricordate, in quanto non visibili, le reti di distribuzione e di trasporto di gas naturale di cui, rispettivamente, al DM 16/04/2008 e al [DM 17/04/2008](#) (p. 2.5.3). N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito alla distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante" ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982, per l'aerazione delle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P348/4108 sott. 22/35 del 13/05/2002](#). N.d.R.

¹⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di comunicazione con gli archivi (att. 43), in contraddizione con quanto espresso al punto 2.2 lett. c) del presente decreto, il punto 3 del [chiarimento prot. n° P970/4122 sott. 46 bis del 15/10/2003](#). N.d.R.

2.2 - Comunicazioni e separazioni.

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le strutture sanitarie:

- a) non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti;
- b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 con le limitazioni di cui al successivo punto 3.3;
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi)¹⁹, 83, 84, 85, 90, 91²⁰ (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI 90.

2.3 - Accesso all'area.

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli edifici devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2.4 - Accostamento mezzi di soccorso.

1. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano.

3. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione.²¹

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:

- piani interrati R/REI 120;
- edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90;
- edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R /REI 120.

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni.

3.2 - Reazione al fuoco dei materiali.²²

1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere; è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

¹⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di comunicazione con gli archivi, in contraddizione con quanto espresso al punto 2.1 del presente decreto, il punto 3 del [chiarimento prot. n° P970/4122 sott. 46 bis del 15/10/2003](#). N.d.R.

²⁰ Vedasi, in merito all'accesso e alle comunicazioni con locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano, il [chiarimento prot. n° 128/4183 sott. 10/B2 del 31/01/2008](#). N.d.R.

²¹ Per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

²² Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto da utilizzare presso strutture sanitarie, il [chiarimento prot. n° 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7- 032101.01.4122.046A del 13/07/2010](#). N.d.R.

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;^{23, 24}

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;

g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.²⁵

3. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

4. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere non combustibili.

3.3 - Compartimentazione.

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.

2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.500 m².

3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m².

4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative prevenzione incendi, ove esistenti.

5. I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.

6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle aree destinate a ricovero) ed E (limitatamente agli uffici amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite porte aventi caratteristiche REI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 3.1.

7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 5.

3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.

1. Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza.

²³ Vedasi:

a. per le procedure di classificazione ed omologazione dei divani-letto e poltrone-letto, la [circolare n° 13, prot. n° DCPST/A5/360/3113, del 16/10/2002](#);

b. in merito alla marcatura CE di materassi antidecubito, la [Nota 18/04/17, n° 5212](#). N.d.R.

²⁴ Vedasi, per l'inclusione di lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc. in tali manufatti, il [chiarimento prot. n° P1493/4122 sott. 46 del 18/12/2002](#). N.d.R.

²⁵ Per gli aspetti relativi alla reazione al fuoco ci si deve riferire anche al DM 10/03/2005 e al DM 15/03/2005. N.d.R.

4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiatura ad alta energia* possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.

5. I locali destinati ad apparecchiatura ad alta energia* non possono essere ubicati in contiguità ad aree di tipo D.

3.5 - Scale.

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

2. Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo; per tali aree si ritiene opportuno escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne in quanto non compatibili con il particolare stato psico-fisico dei ricoverati.

3. I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.

4. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

5. Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale a servizio delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

3.6 - Ascensori e montacarichi.

1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.²⁶

2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1.

3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

1. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti.²⁷ Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti.²⁸ (Punto così sostituito dal c. 4 dell'art. 5 del DM 15/09/2005. N.d.R.)

4. - MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA.

4.1 - Affollamento.²⁹

1. Il massimo affollamento è stabilito in:

- a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
- b) aree di tipo C:
ambulatori e simili: 0,1 persone/m²;
sale di attesa: 0,4 persone/m²;
- c) aree di tipo D:

* Vedasi, in merito a cosa intendere per "alta energia", il [chiarimento prot. n° 2533 del 20/02/2013](#). N.d.R.

²⁶ Vedasi, in merito alla possibilità che gli ascensori possano essere installati in una scala protetta anziché avere loro stessi il vano protetto, il [chiarimento prot. n° P29/4122 sott. 46 bis del 17/01/2003](#). N.d.R.

²⁷ Vedasi, per le modalità di realizzazione dei montalettighe antincendio, il DM 15/09/2005 al quale si rimanda:

- a. la [lettera circolare n. P157/4135 del 05/02/2008](#);
- b. il [chiarimento prot. n° 459/4135 sott. 5 del 29/04/2008](#);
- c. il [chiarimento prot. n° 3029 del 05/03/2013](#). N.d.R.

²⁸ Vedasi, per le modalità di realizzazione dell'ascensore di soccorso, il DM 15/09/2005 al quale si rimanda. N.d.R.

²⁹ Vedasi, per una diversa modalità di calcolo dell'affollamento, per le aree di tipo E e C, il [chiarimento prot. n° 0000436 - 197/032101 01 4122 046° del 14/01/2011](#). N.d.R.

3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;
2 persone per posto letto in strutture residenziali;
d) aree di tipo E:
uffici amministrativi: 0,1 persone/m²;
spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;
spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone /m².

4.2 - Capacità di deflusso.

Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:
50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dell'edificio;
37,5 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio;
33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

4.3 - Esodo orizzontale progressivo.

1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.

2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m²/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m²/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle.

4.4 - Sistemi di Vie d'uscita.

1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 3.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro.

2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996).

4.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.

1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

- 40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna,
- 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

2. Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.

3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 m.

4.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.

1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.

2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

3. I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdruciolevoli.

4. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

4.7 - Larghezza delle vie di uscita.

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

2. Nelle aree di tipo D, la profondità dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180°, deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.

4.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
2. Per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.³⁰
3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

4.9 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi. ³¹

1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivo a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.
3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.
4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse.
5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:
 - attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
 - attivazione del sistema di allarme incendio;
 - manca di alimentazione elettrica;
 - intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata, e non devono ridurre la sezione netta di aerazione quando sono in posizione di apertura.

4.10 - Numero di uscite.

1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.³²

5. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO.

5.1 - Generalità.

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.
2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui:
 - impianto elettrico;
 - impianto di distribuzione dei gas medicali;

³⁰ Vedasi, in merito alla possibilità di dimensionare, per le strutture del tipo a "petalo", la larghezza totale delle vie di esodo verticali che conducono al piano di uscita dell'edificio, considerando l'affollamento di ogni singolo "petalo", il [chiarimento prot. n° 0000436 - 197/032101 01 4122 046° del 14/01/2011](#). N.d.R.

³¹ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipanico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

³² Vedasi, in merito a: **1)** verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo; **2)** requisiti delle porte tagliafuoco riguardo alle caratteristiche di reazione al fuoco delle loro soglie ed alla possibilità di variazione di esse, la [Nota prot. n. 9533 del 04/07/2022](#). N.d.R.

impianto di condizionamento e ventilazione.

3. All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui:

- impianto elettrico;
- impianto di distribuzione dei gas medicali;
- rete idrica antincendio;
- impianto di rivelazione e allarme.

5.2 – Locali adibiti a depositi e servizi generali.

5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti.

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m², anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

- carico di incendio non superiore a 30 kg/ m² di legna standard;
- strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 30;
- porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di dispositivo di autochiusura;
- rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
- un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 Kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso.

5.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m².

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la comunicazione deve avvenire unicamente con spazi riservati alla circolazione interna, ad esclusione dei percorsi orizzontali protetti. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 60.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m² di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 60 kg/m² qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.

4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

5.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m².

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D.

2. L'accesso può avvenire dall'esterno:

da spazio scoperto;

da intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,90 m;

oppure, dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.

3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.

4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI 90.

5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45. Inoltre all'interno dei locali deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 30 kg/m² di legna standard o i 300 m² di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili.

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.).

1. In relazione all'obiettivo più elevato livello di rischio connesso con i locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di prevenzione incendi, devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90.

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 30 kg/m², devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

3. Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

5.3 - Impianti di distribuzione dei gas.

5.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili.

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.

5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali³³

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;

b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivo di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito delle manovre di intercettazione;

c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili surriscaldamenti. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento;

d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione è individuata in funzione della densità dei gas utilizzati;

e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica o, in assenza di dette norme, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

5.4 - Impianti di condizionamento e ventilazione.³⁴

5.4.1 - Generalità.

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;

³³ Vedasi, in merito alla detenzione e all'impiego di bombole di ossigeno per uso terapeutico all'interno delle strutture sanitarie, la [lettera circolare prot. n° P805/4122 sott. 46 del 09/06/2005](#). N.d.R.

³⁴ Vedasi:

- in merito agli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il DM 31/03/2003 ed il Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR);
- in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.

- b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
 - c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
 - d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

5.4.2 - Impianti centralizzati.

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.³⁵
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

5.4.3 - Condotte aerotermiche.

1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe 2.
2. Le condotte non devono attraversare:
 - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
 - vani scala e vani ascensore;
 - locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

5.4.4 - Dispositivi di controllo.

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.
3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

5.4.5 - Schemi funzionali.

Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;
- l'ubicazione del sistema antigelo.

5.4.6 - Impianti localizzati.

³⁵ Vedasi, in merito all'applicazione di tale punto per frigoriferi installati su terrazzi di copertura o altra area esterna a cielo libero:

- a. il [chiarimento prot. n° P436/4122 sott. 46/Bis del 10/04/2003](#);
- b. la [lettera circolare prot. n° P834/4122 sott. 46 BIS del 08/07/2003](#), N.d.R.

1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiatura a fiamma libera.

6 - IMPIANTI ELETTRICI.

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
- b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi;
- e) elevatori antincendio;
- f) impianto di diffusione sonora.

3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($< 0,5$ sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianti di diffusione sonora.

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima è stabilita per ogni impianto come segue:

- a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;
- b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;
- c) elevatori antincendio: 2 ore;
- d) impianti idrici antincendio: 2 ore;
- e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.

7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.

8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.

9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

7 - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

7.1 - Generalità.

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

7.2 - Estintori.

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati:

- lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
- in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m²

di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 5.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguenti non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

7.3 - Impianti di estinzione incendi.³⁶

7.3.1 - Reti naspi e idranti.

7.3.2.1 - Generalità.

1. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le norme UNI vigenti.

2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti si applica quanto di seguito indicato.

7.3.2.2 – Tipologia degli impianti.

1. La tipologia delle reti idriche a naspi o idranti è fissata dalla seguente tabella in funzione del numero di posti letto:

Numero posti letto	Tipo di impianto
Fino a 100	Impianti costituiti da naspi DN 25
Oltre 100 fino a 300	Impianti costituiti da idranti DN 45
Oltre 300	impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed idranti esterni DN 70.

Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti può essere correlata al numero dei posti letto del singolo corpo, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 3.1.

7.3.2.3 - Caratteristiche prestazionali e di alimentazione.

1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche minime:

a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore di 60 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di 4 naspi nella posizione idraulicamente più sfavorevole;

b) per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non minore di 120 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole. In presenza di più colonne montanti, l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire per ogni montante le condizioni idrauliche di contemporaneità sopra indicate ed assicurare, per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti;

e) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno 4 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole, con una portata minima per ciascun idrante di 300 l/min a 4 bar, senza contemporaneità con gli idranti interni.

2. L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere inferiore a 60 minuti primi.

3. Per strutture sanitarie con oltre 100 posti letto l'alimentazione idrica degli impianti antincendio deve essere di «tipo superiore» secondo le norme UNI vigenti.

7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico.

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard.

2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME.³⁷

8.1 - Generalità.

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

³⁶ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012, al quale si rimanda, ed il punto 3 del [chiarimento prot. n° 5916 del 19/05/2015](#). N.d.R.

³⁷ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012, al quale si rimanda. N.d.R.

segnalatori di allarme incendio dei tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;

impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

8.2 - Caratteristiche.

1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

8.3 - Sistemi di allarme.

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9 - SEGNALETICA DI SICUREZZA.

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

10 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.

10.1 - Generalità.

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).

10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio.

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;

b) le procedure per l'esodo degli occupanti.

10.3 - Centro di gestione delle emergenze.

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

11 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

12 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano.

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

12.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori.

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.

2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

Titolo III - Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

(COME SOSTITUITO DALL'ALLEGATO I AL DM 19/03/2015. N.d.R.)

13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

13.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:

- a) **CORRIDOIO CIECO:** corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più vicino luogo sicuro o via di esodo verticale.
- b) **ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO:** modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso un luogo sicuro.
- c) **PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO:** percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso un luogo sicuro.

- d) **PIANO DI USCITA DALL'EDIFICIO:** piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in un luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti.
- e) **SCALA DI SICUREZZA ESTERNA:** scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
 - i materiali devono essere incombustibili ai fini della reazione al fuoco;
 - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. Sono consentite scale adiacenti a pareti che presentino aperture e/o finestre di locali o camere, ad eccezione dei locali a rischio specifico, a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI/EI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati.
- f) **APPARECCHIATURA AD ALTA ENERGIA DI TIPO IONIZZANTE:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (ciclotroni per la produzione di radio farmaci, betatroni e simili).
- g) **APPARECCHIATURA AD ELEVATA TECNOLOGIA:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura stessa, ovvero macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (risonanza magnetica, tomografia computerizzata e simili).
- h) **DISIMPEGNO:** locale, anche privo di aerazione, delimitato da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata.

13.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate:

Tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);

Tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C, D₁, D₂ ed F;

Tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;

Tipo D₁ - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale;

Tipo D₂ - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);

Tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D₁ e D₂. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo C, D₁ e D₂.

Tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree.

13.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni.

14 – UBICAZIONE

14.1 - Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:
 - a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
 - b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 49, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 77 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

14.2 - Separazioni - Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:
 - a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
 - b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 15.3;
 - c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 34 (limitatamente ad archivi e biblioteche), 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 75 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;
 - d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 90;

15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

15.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque almeno i seguenti valori:

- piani interrati:	R-REI/EI 60
- edifici di altezza antincendio fino a 24 m	R-REI/EI 30
- edifici di altezza antincendio oltre 24 m	R-REI/EI 60
2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Titolo.
3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012.

15.2 - Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni indicate con **(1)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni indicate con **(2)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali

commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(3)** nella tabella riportata di seguito, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(4)** nella medesima tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(5)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili; prodotti isolanti indicati con **(6)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con **(7)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, indicate con **(8)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

- protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con **(9)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(10)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(11)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco

non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

2. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992.

3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili.

4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

(Tabella)

Classe	Installaz. a pavimento	Installaz. a parete	Installaz. a soffitto	Prodotti isolanti		
				Installazione a pavimento	Installazione a parete	Installazione a soffitto
A2-s1, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d1		(1) (2) (3) (4)	(3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
A2- s2,d0		(1) (2)* (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2- s2,d1		(3) (4)	(3) (4)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s2,d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
A2- s3,d0		(3)*	(3)*	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s3,d1		(3)*	(3)*	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s3,d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
B-s1, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s1, d1		(1) (2) (3) (4)	(4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(7) (10) (11)
B-s1, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
B-s2, d0		(1) (2)* (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s2, d1		(3) (4)	(4)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (10) (11)
B-s2, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
B-s3, d0		(4)	(3) (4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
B-s3,		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)

d1						
B-s3, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
C-s1, d0		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)
C-s1, d1		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (11)
C-s1, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
C-s2, d0		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)
C-s2, d1		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (11)
C-s2, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
C-s3, d0			(4)	(7) (11)	(7) (11)	(7) (10) (11)
C-s3, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
C-s3, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
D-s1, d0				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
D-s1, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7)
D-s2, d0				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
D-s2, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7)
A2 _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
A2 _{fl} -s2	(3)					
B _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
B _{fl} -s2	(3)					
C _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
C _{fl} -s2	(3)					
D _{fl} -s1	(3)					

15.3 - Compartimentazione

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.

2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 2000 m²;

3. Le aree di tipo D₁ devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1500 m².

4. Le aree di tipo D₂ ed F devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m².

5. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

6. I compartimenti delle aree di tipo D₂ ed E (per le attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) ed F (fatto salvo questo previsto al punto 15.4, comma 5, per i locali in cui è prevista la presenza di sorgenti radioattive non sigillate) possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite disimpegni e tramite filtri a prova di fumo, ove necessari in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, e con le aree dove sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante), che devono avere sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio. I disimpegni a servizio delle aree di tipo D₂ devono avere dimensioni tali da consentire il

passaggio di letti, lettighe o barelle e dei relativi accompagnatori in modo tale che le porte resistenti al fuoco del disimpegno possano chiudersi agevolmente dopo il passaggio.

7. I compartimenti delle aree di tipo C, D₁, E (per le attività non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) e di Tipo F, limitatamente alle apparecchiature ad elevata tecnologia, possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.

8. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 17.

15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m², devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate, e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici. Per le aree di Tipo F deve essere previsto l'impianto di spegnimento; tale impianto deve essere compatibile con le apparecchiature installate e può essere ad attivazione manuale; in tal caso, nel piano di emergenza deve essere prevista la procedura per attivare l'impianto di spegnimento e devono essere individuati gli addetti incaricati della eventuale attivazione, in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) la scelta del sistema di spegnimento da adottare deve prendere in considerazione l'eventuale raccolta dell'agente estinguente utilizzato.

2. I piani interrati non devono essere destinati a degenza ad esclusione di quelli previsti per le aree di tipo F, che comunque non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato.

3. Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.

4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di tipo D₁ e D₂ purché siano separate con filtri a prova di fumo, ove necessario in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, provvisti di sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio.

Le aree di tipo F contenenti impianti diagnostici ad elevata tecnologia possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dovranno avere almeno:

- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;
- comando elettrico generale posto all'esterno dei locali.

15.5 - Scale

15.5.1 - Generalità

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1. Per edifici fino a due piani fuori terra è ammessa la presenza di scale non protette a condizione che la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio sia non superiore a 40 m.

2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D₁ e D₂, devono essere a prova di fumo.

3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo.

5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi

restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.

6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Qualora non risulti possibile realizzare pianerottoli di riposo ogni quindici gradini, è ammesso il ricorso alla installazione di un corrimano su ambo i lati della scala.

7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m alle seguenti condizioni:

- le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30;
- le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
- le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.

2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, ragionevolmente contrapposte, adducanti verso un luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto.

I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) non siano presenti locali adibiti a degenza;
- b) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone;
- c) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m alle seguenti condizioni:
 - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30;
 - le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
 - le porte normalmente tenute in posizione aperta devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.

15.6 – Impianti di sollevamento

1. Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1; gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/CE, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell'impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa.

2. Gli impianti di sollevamento non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 15.7.

3. Le caratteristiche degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.³⁸

15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio³⁹

1. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D₁ e D₂, devono disporre di almeno un montalettighe antincendio. L'uscita dal montalettighe deve immettere in luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero 30 m alle condizioni previste al punto 16.5, comma 3. Il montalettighe antincendio deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni vigenti ad eccezione dell'area dedicata, di cui al punto 7 della regola tecnica emanata con decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2005, che può essere realizzata nelle immediate vicinanze del vano montalettighe, anche se non comunicante direttamente.

³⁸ Per i vani degli impianti di sollevamento ci si deve riferire al DM 15/09/2005 qualora realizzati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. N.d.R.

³⁹ Vedasi, per le modalità di realizzazione dei montalettighe antincendio, il DM 15/09/2005, al quale si rimanda:

- a. la [lettera circolare n. P157/4135 del 05/02/2008](#);
- b. il [chiarimento prot. n° 459/4135 sott. 5 del 29/04/2008](#);
- c. il [chiarimento prot. n° 3029 del 05/03/2013](#). N.d.R.

16 - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

16.1 - Affollamento

1. Il massimo affollamento è fissato in:

- a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
- b) aree di tipo C:
 - ambulatori e simili: 0,1 persone/m²;
 - sale di attesa: 0,4 persone/m²;
- c) aree di tipo D₁ e D₂ :
 - 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;
 - 2 persone per posto letto in strutture residenziali;
- d) aree di tipo E:
 - uffici amministrativi: 0,1 persone/m²;
 - spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;
 - spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m²;
- e) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

16.2 - Capacità di deflusso

1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:

- 50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio;
- 37,5 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio.

16.3 - Esodo orizzontale progressivo

1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D₁ e D₂ devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.

2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Nel passaggio da un compartimento a quello adiacente non deve essere inficiata la protezione della eventuale scala interconnessa fra i due compartimenti.

3. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m²/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m²/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire su letti o barelle.

16.4 - Sistemi di vie d'uscita

1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 15.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso luogo sicuro o scala protetta.

2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e successive modifiche e integrazioni.

16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano

1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

- 40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

2. Nei piani destinati ad aree di tipo D₁ e D₂, progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.

3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 30 m a condizione che:

- le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30;
- le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
- le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.

16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita

1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.
2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.
3. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdruciolevoli.
4. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.
6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

16.7 - Larghezza delle vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.
2. Sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
2. Per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento; per le aree D₁ e D₂, fermo restando il rispetto del punto 16.3, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio può essere calcolata riferendosi al solo piano di massimo affollamento.
3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

16.9 - Sistemi di apertura delle porte ⁴⁰

1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.
3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili anche a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.
4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse.
5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:
 - attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
 - attivazione del sistema di allarme incendio;
 - mancanza di alimentazione elettrica;
 - intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata.

16.10 - Numero di uscite

⁴⁰ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipanico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.⁴¹

17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

17.1 - Generalità

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato.

2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;
- il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;
- è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;
- è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza salvo per quei locali, ove per disposizioni sanitarie, è obbligatoria la presenza di bombole/stroller per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.);
- le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme.

17.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali

17.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m²

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m², anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

- carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m²;
- strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
- porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
- rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
- un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B, installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m².

17.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m²

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D₁ e D₂; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1062 MJ/m² qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con i vincoli strutturali ed architettonici della struttura ospedaliera, o con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere

⁴¹ Vedasi, in merito a: **1)** verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo; **2)** requisiti delle porte tagliafuoco riguardo alle caratteristiche di reazione al fuoco delle loro soglie ed alla possibilità di variazione di esse, la [Nota prot. n. 9533 del 04/07/2022](#). N.d.R.

provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.

4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

17.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m²

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C, D₁, D₂ ed F.

2. L'accesso può avvenire dall'esterno:

- da spazio scoperto;
- da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;

oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.

3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendio.

4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.

5. Nei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m² o i 300 m² di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

17.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

17.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 60.

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m² devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

17.3 - Impianti di distribuzione dei gas

Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.

17.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

17.3.2 - Distribuzione dei gas medicali ⁴²

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

- a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla

⁴² Vedasi, in merito alla progettazione, realizzazione e gestione a regola d'arte di tali impianti, l'ultimo capoverso della [nota prot. n° 12580 del 28/10/2015](#). N.d.R.

centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;

- b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
- c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento.

La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.

- d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati.

2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:

- saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
- segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
- posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo;
- ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

17.4 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione ⁴³

17.4.1 - Generalità

1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.

2. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
 - b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
 - c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
 - d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
3. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

17.4.2 - Impianti centralizzati

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

2. I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato servito in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 munite di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura.

3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

4. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas.

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

17.4.3 - Condotte aerotermiche

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi, per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco, alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.

⁴³ Vedasi:

- a. in merito agli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il DM 31/03/2003 ed il Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR);
- b. in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.

2. Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.

4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

17.4.4 - Dispositivi di controllo

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

17.4.5 - Schemi funzionali

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza; l'ubicazione del sistema antigelo.

17.4.6 - Impianti localizzati

1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, con l'esclusione dell'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

17.5. - IMPIANTI ELETTRICI

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 dell' 1 marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
- b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono secondo le indicazioni di cui al successivo comma 10.

3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) impianti di rivelazione ed allarme;
- c) impianti di estinzione incendi;
- d) elevatori antincendio;
- e) impianto di diffusione sonora;
- f) impianti per la evacuazione dei fumi e del calore.

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve $< 0,5$ sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per elevatori antincendio, impianti di estinzione incendi, impianto di diffusione sonora e impianti per la evacuazione dei fumi e del calore .

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- a) rivelazione e allarme: 30 minuti;

- b) illuminazione di sicurezza: 90 minuti;
- c) elevatori antincendio: 90 minuti;
- d) impianti di estinzione incendio ed impianti per la evacuazione dei fumi e del calore: 90 minuti fatto salvo quanto diversamente previsto al punto 18;
- e) impianto di diffusione sonora: 90 minuti; il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio.

7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.

8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D₁, D₂ ed F.

9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio in modo tale da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D₁, D₂ ed F;
- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio;
- in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco dell'alimentazione elettrica e dell'utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;
- protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio.

È ammesso che i quadri elettrici di piano siano installati all'interno dei filtri a prova di fumo o delle scale protette.

18 - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

18.1 - Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato.

2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso.

18.2 - Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:

- lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
- in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 17.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

18.3 - Reti di idranti

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di rete di idranti. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica sono definiti come di seguito indicato:

numero posti letto	livello di pericolosità (secondo UNI 10779)	protezione esterna SI/NO	caratteristiche minime della alimentazione idrica richiesta (secondo UNI 12845)
da 25 a 100	2	si (1)	singola
oltre 100 fino a 300	2	si (1)	singola superiore
oltre 300	3	si	singola superiore

(1) necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli edifici della struttura.

Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica possono essere correlati al numero dei posti letto del singolo corpo, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 15.1.

18.4 - Impianto automatico di spegnimento incendio

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 1062 MJ/m².

2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti.

18.5 – Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

18.5.1 – Rivelazione e segnalazione

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
- b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

18.5.2 - Sistemi di allarme

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio con modalità dedicate alle tipologie delle varie aree cui è diretto l'allarme.

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente il loro indirizzamento, la tempistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilità fra gli aspetti antincendio, quelli sanitari e di ottimizzazione delle risorse umane disponibili per affrontare l'emergenza.

19. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

19.1 - Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

2. Le strutture sanitarie devono essere dotate di squadre di addetti alla gestione delle emergenze organizzate per tipologie di area, per piani e per compartimenti. Ciascun addetto alla squadra di emergenza deve essere dotato di idoneo strumento di comunicazione con il centro di gestione delle emergenze in maniera tale da consentire l'attivazione tempestiva delle attività di soccorso nella zona interessata dall'emergenza stessa.

19.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 19.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

- a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;
- b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
- c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

19.3 - Centro di gestione delle emergenze

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionati degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

20. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

21. - SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e successive modifiche e integrazioni.

22. - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

22.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

22.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.

2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

Titolo IV

(COME SOSTITUITO DALL'ALLEGATO II AL DM 19/03/2015. N.d.R.)

Capo I - Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del presidente della repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II - Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m².

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le prescrizioni previste nei seguenti punti.

23. - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Per le definizioni e le classificazioni si rimanda a quanto stabilito ai punti 13.1 e 13.2 del Titolo III.

23.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

24. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

24.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. L'attività deve costituire compartimento antincendio con strutture e sistemi di compartimentazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiori a R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60.

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Capo.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione, nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012.

24.2 - Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con **(1)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con **(2)** nella seguente tabella in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(3)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(4)** nella tabella medesima, in funzione del tipo di impiego previsto.

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(5)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili: prodotti isolanti indicati con **(6)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con **(7)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco indicate con **(8)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

- protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-

- s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con **(9)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(10)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
 - protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(11)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
 - protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

2. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992.

3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili.

4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

(Tabella)

Classe	Installaz. a pavimento	Installaz. a parete	Installaz. a soffitto	Prodotti isolanti		
				Istallazione a pavimento	Istallazione a parete	Istallazione a soffitto
A2-s1, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d1		(1) (2) (3) (4)	(3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
A2- s2,d0		(1) (2)* (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2- s2,d1		(3) (4)	(3) (4)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s2,d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
A2- s3,d0		(3)*	(3)*	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s3,d1		(3)*	(3)*	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s3,d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
B-s1, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s1, d1		(1) (2) (3) (4)	(4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(7) (10) (11)

B-s1, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
B-s2, d0		(1) (2)* (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s2, d1		(3) (4)	(4)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (10) (11)
B-s2, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
B-s3, d0		(4)	(3) (4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
B-s3, d1		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)
B-s3, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
C-s1, d0		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)
C-s1, d1		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (11)
C-s1, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
C-s2, d0		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)
C-s2, d1		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (11)
C-s2, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
C-s3, d0			(4)	(7) (11)	(7) (11)	(7) (10) (11)
C-s3, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
C-s3, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
D-s1, d0				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
D-s1, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7)
D-s2, d0				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
D-s2, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7)
A2 _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
A2 _{fl} -s2	(3)					
B _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
B _{fl} -s2	(3)					
C _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
C _{fl} -s2	(3)					
D _{fl} -s1	(3)					

24.3 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m², devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

2. Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato.

3. Le aree di tipo F (comprese quelle contenenti le apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.

4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché dette aree abbiano caratteristiche REI/EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 24.1.

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno avere:

- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;
- comando elettrico generale posto all'esterno dei locali.

25. - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

1. Si applicano le disposizioni previste all'allegato III del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, facendo riferimento ai parametri stabiliti per le attività a rischio di incendio medio.

2. Sono ammesse scale ad uso promiscuo.

3. Per la valutazione del massimo affollamento ipotizzabile si applicano i seguenti valori:

- a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
- b) aree di tipo C:
 - ambulatori e simili: 0,1 persone/m²;
 - sale di attesa: 0,4 persone/m²;
- c) aree di tipo E:
 - uffici amministrativi: 0,1 persone/m²;
 - spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;
 - spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m²;
- d) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

26. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

26.1 - Locali adibiti a depositi e servizi generali

26.1.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m²

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m², anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

- carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m²;
- strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
- porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
- rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;
- un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m².

26.1.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 m²

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 1062 MJ/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m² qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere

provvisi di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.

4. Il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio.

5. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

26.1.3 - Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

26.1.4 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 30.

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m², devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

26.2 - Impianti di distribuzione dei gas

Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.

26.2.1 - Distribuzione dei gas combustibili

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

26.2.2 - Distribuzione dei gas medicali ⁴⁴

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

- a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria.
- b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
- c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento.
La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
- d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati.

2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto, devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:

- saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;

⁴⁴ Vedasi, in merito alla progettazione, realizzazione e gestione a regola d'arte di tali impianti, l'ultimo capoverso della [nota prot. n° 12580 del 28/10/2015](#). N.d.R.

- segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
- posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo
- ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

26.3 – Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione ⁴⁵

1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
- b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

26.4 - IMPIANTI ELETTRICI

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
- b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- e) devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) impianti di rivelazione ed allarme;
- c) impianti di estinzione incendi;
- d) impianto di diffusione sonora.

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve $< 0,5$ sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per impianti estinzione incendi, impianto di diffusione sonora.

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
- b) illuminazione di sicurezza: 60 minuti;

7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.

8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio;

9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma;

10. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

27. - ESTINTORI

1. Deve essere previsto un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio, a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:

- lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

⁴⁵ Vedasi:

- a. in merito agli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il DM 31/03/2003 ed il Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR);
- b. in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.

- in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 26.1.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

28. -IMPIANTO DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

Nei locali adibiti a depositi e servizi generali di cui al punto 26.1 e nei locali ubicati oltre il primo piano interrato, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'impianto deve essere progettato, installato e gestito a regola d'arte in conformità alla normativa vigente.

29. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

29.1 - Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

29.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

- a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle persone presenti;
- b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
- c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

30. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

31. - SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

31.1 – Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

31.2 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

Capo III - Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m²

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le prescrizioni previste nei seguenti punti.

32. - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Per le definizioni e le classificazioni si rimanda a quanto stabilito ai punti 13.1 e 13.2 del Titolo III.

32.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A del D.M. 7/8/2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

33. - UBICAZIONE

33.1 Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Capo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2. Le strutture possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche serviti da scale ad uso promiscuo, contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 34 (limitatamente agli archivi e biblioteche), 49, 58 (limitatamente agli usi sanitari) 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151.

33.2 - Separazioni - Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie di cui al presente Capo:

- a) non devono comunicare con attività non pertinenti tranne quelle elencate al punto 33.1, comma 2, lett. b) che possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti;
- b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti, non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 34.3;
- c) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e b) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 60.

34 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

34.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiore a R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60.

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Capo.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012.

34.2 - Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con **(1)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo

2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con **(2)** nella seguente tabella in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(3)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco, indicate con **(4)** nella tabella medesima, in funzione del tipo di impiego previsto.

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con **(5)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili; prodotti isolanti indicati con **(6)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con **(7)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco indicate con **(8)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

- protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con **(9)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(10)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;
- protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con **(11)** nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

2. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992.

3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili.

4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

(Tabella)

Classe	Installaz. a pavimento	Installaz. a parete	Installaz. a soffitto	Prodotti isolanti		
				Istallazione a pavimento	Istallazione a parete	Istallazione a soffitto
A2-s1, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d1		(1) (2) (3) (4)	(3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
A2- s2,d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2- s2,d1		(3) (4)	(3) (4)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s2,d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
A2- s3,d0		(3)	(3)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s3,d1		(3)	(3)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s3,d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
B-s1, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s1, d1		(1) (2) (3) (4)	(4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(7) (10) (11)
B-s1, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
B-s2, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s2, d1		(3) (4)	(4)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (10) (11)
B-s2,		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)

d2						
B-s3, d0		(4)	(3) (4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
B-s3, d1		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)
B-s3, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
C-s1, d0		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)
C-s1, d1		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (11)
C-s1, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
C-s2, d0		(4)	(4)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (10) (11)
C-s2, d1		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7) (11)
C-s2, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
C-s3, d0			(4)	(7) (11)	(7) (11)	(7) (10) (11)
C-s3, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
C-s3, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
D-s1, d0				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
D-s1, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7)
D-s2, d0				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
D-s2, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7)
A2 _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
A2 _{fl} -s2	(3)					
B _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
B _{fl} -s2	(3)					
C _{fl} -s1	(1) (2) (3)					
C _{fl} -s2	(3)					
D _{fl} -s1	(3)					

34.3 - Compartimentazione

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.

2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, di superficie singola non superiore a 2000 m².

3. Le aree di tipo F devono essere suddivise in compartimenti, di superficie singola non superiore a 1.000 m².

4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

5. I compartimenti delle aree di Tipo E (per le attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) ed F (fatto salvo quanto previsto al punto 34.4 per i locali in cui è prevista la presenza di sorgenti radioattive non sigillate) possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite disimpegni e tramite filtri a prova di fumo, ove necessari in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, con le aree dove sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante), che devono avere sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio.

6. I compartimenti delle aree di tipo C ed E (per le attività non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) e di Tipo F limitatamente alle apparecchiature ad elevata tecnologia possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1.

7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 35.

34.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m², devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

2. Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato.

3. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti, ad eccezione delle aree tecniche contenenti macchine radiogene e apparecchiature non classificabili ad alta energia di tipo ionizzante che possono comunicare con le vie di accesso ai piani sovrastanti tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1.

3. Le aree di tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante, filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.

4. Le aree di tipo F contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1.

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno avere:

- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;
- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente.

34.5 - Scale

34.5.1 - Generalità

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 34.1, salvo le scale ad uso degli ambienti facenti parte dello stesso compartimento di superficie non eccedente quanto previsto al punto 34.3 che possono essere non protette per edifici fino a quattro piani fuori terra.

2. Le scale protette devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

3. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.

4. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

5. I vani scala di tipo protetto privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

34.5.2 - Ammissibilità di una sola scala

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m se tutti i materiali di

rivestimento installati lungo le vie di esodo sono incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in classe 1 di reazione al fuoco.

2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite ragionevolmente contrapposte adducenti verso luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto.

I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone;
- b) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m a condizione che tutti i materiali di rivestimento siano incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (1) nella tabella del punto 34.2.

34.6 – Impianti di sollevamento

1. Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 34.1; gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/CE, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell'impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa.

2. Gli impianti di sollevamento non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto.

3. Le caratteristiche degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

35. - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

35.1 - Affollamento

1. Il massimo affollamento è fissato in:

- a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
- b) aree di tipo C:
 - ambulatori e simili: 0,1 persone/m²;
 - sale di attesa: 0,4 persone/m²;
- c) aree di tipo E:
 - uffici amministrativi: 0,1 persone/m²;
 - spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;
 - spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m²;
- d) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

35.2 - Capacità di deflusso

1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, la capacità di deflusso non deve essere superiore a 50.

35.3 - Sistemi di vie d'uscita

1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 34.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro.

2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni.

35.4 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano

1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

- a) 50 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 40 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 30 m a condizione che tutti i materiali di rivestimento siano incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (1) nella tabella del punto 34.2.

35.5 - Caratteristiche delle vie d'uscita

1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.

2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.
3. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdruciolevoli.
4. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.
6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

35.6 - Larghezza delle vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.
2. Sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.

35.7 - Larghezza totale delle vie d'uscita

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. La larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata riferendosi al piano di massimo affollamento.
2. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

35.8 - Sistemi di apertura delle porte ⁴⁶

1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale.
Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei pazienti, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.
3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili anche a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.
4. Le porte comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse.
5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:
 - attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
 - attivazione del sistema di allarme incendio;
 - mancanza di alimentazione elettrica;
 - intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata.

35.9 - Numero di uscite

1. Fatto salvo il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala, le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

36 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

36.1 - Generalità

⁴⁶ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipanico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;
- b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei locali le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;
- c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;
- d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza salvo per quei locali, ove per normativa sanitaria, è obbligatoria la presenza di bombole per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.);
- e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto con aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale, con strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;

36.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali

36.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m²

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m², anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

- a) carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m²;
- b) strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
- c) porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
- d) rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;
- e) un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m².

36.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m²

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m² qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.

4. Il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio.

5. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

36.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m²

1. L'accesso può avvenire dall'esterno:

- da spazio scoperto;
- da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;

oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.

2. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.
3. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.
4. All'interno dei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.
5. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m² o i 300 m² di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
6. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

36.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

36.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 30.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m², devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

36.3 - Impianti di distribuzione dei gas

Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.

36.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

36.3.2 - Distribuzione dei gas medicali ⁴⁷

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:
 - a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria.
 - b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
 - c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento.
La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
 - d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati;

⁴⁷ Vedasi, in merito alla progettazione, realizzazione e gestione a regola d'arte di tali impianti, l'ultimo capoverso della [nota prot. n° 12580 del 28/10/2015](#). N.d.R.

2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto, devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:

- saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
- segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
- posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo
- ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

36.4 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione ⁴⁸

36.4.1 - Generalità

1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
- b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

36.4.2 - Impianti centralizzati

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

2. I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60, munito di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura.

3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

4. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas.

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

36.4.3 - Condotte aerotermiche

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.

2. Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.

4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

36.4.4 - Dispositivi di controllo

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

⁴⁸ Vedasi:

- a. in merito agli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il DM 31/03/2003 ed il Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR);
- b. in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.

2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

36.4.5 - Schemi funzionali

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;
- l'ubicazione del sistema antigelo.

36.5 - IMPIANTI ELETTRICI

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
- b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- e) devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) impianti di rivelazione ed allarme;
- c) impianti di estinzione incendi;
- d) impianto di diffusione sonora.

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve $< 0,5$ sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per impianti estinzione incendi ed impianto di diffusione sonora..

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
- b) illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- c) impianti di estinzione incendi : 60 minuti;
- d) impianto di diffusione sonora: 60 minuti; il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio.

7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.

8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.

9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

10. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

37. - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

37.1 - Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato.

2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso.

37.2 - Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:

- lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
- in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 36.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

37.3 - Reti di idranti ⁴⁹

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di rete di idranti. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica sono definiti come di seguito indicato:"

Superficie struttura (m ²)	livello di pericolosità (secondo UNI 10779)	protezione esterna SI/NO	caratteristiche minime della alimentazione idrica richiesta (secondo UNI 12845)
da 1000 a 3000	1	No	singola
oltre 3000	2	SI (1)	singola superiore (2)

(1) necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli edifici della struttura.

(2) solo in presenza di protezione esterna

37.4 – Impianto automatico di spegnimento incendio

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 1062 MJ/m².

2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

37.5. – Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

37.5.1 - Rivelazione e segnalazione

1. Nelle strutture sanitarie disciplinate dal presente Capo deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

⁴⁹ Vedasi, in merito all'utilizzo della tabella seguente per la determinazione delle caratteristiche dell'impianto idrico antincendio, considerando le analoghe tabelle fissate dal DM 20/12/2012, al quale si rimanda, il [chiarimento prot. n° 5916 del 19/05/2015](#). N.d.R.

- b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori installati in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

37.5.2 – Sistemi di allarme

1. Le strutture sanitarie disciplinate dal presente Capo devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze.

38. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

38.1 - Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

38.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 39.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

- a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle persone presenti;
- b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
- c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

38.3 - Centro di gestione delle emergenze

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze che può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.

2. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

39. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

40. - SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

40.1 - Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

40.2 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

Capo IV - strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m².

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le disposizioni previste al Titolo II con riferimento alle aree di Tipo C. Sono considerate equivalenti alle strutture di nuova costruzione quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.

Titolo V - Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio ⁵⁰

(COME INTEGRATO DALL'ALLEGATO III AL DM 19/03/2015. N.d.R.)

42 - Generalità

I responsabili delle attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, devono provvedere a:

- a) adottare, il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SG) definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:
 - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
 - organizzazione del personale;
 - controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
 - gestione delle modifiche;
 - pianificazione di emergenza;
 - sicurezza delle squadre di soccorso;
 - controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;
 - manutenzione dei sistemi di protezione;
 - controllo e revisione del SG.

In particolare il SG deve contenere:

⁵⁰ Vedasi, in merito alle funzioni e ai requisiti dei componenti delle squadre antincendio previsti dal D.M. 19/03/2015, la [nota n° 17142 del 04/09/2017](#). N.d.R.

- il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
 - l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
 - il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
 - il piano per la gestione delle emergenze;
 - il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell'emergenza; il numero minimo di addetti è determinato secondo quanto indicato alla successiva lettera c;
- b) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;
- c) designare gli addetti antincendio che devono essere individuati secondo i criteri di seguito riportati:
- addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
 - squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento;

Con la designazione di tali addetti si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all'unità superiore).⁵¹

tabella 1

numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento numero minimo di addetti di compartimento presenti H24	oltre 25 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 25 posti letto;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale	almeno 1	almeno 2	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;

Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento è così determinata $[A + B + C] \times D$ dove:

valori di A (*superficie del compartimento*)

la superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell'edificio, che può corrispondere anche all'intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc.

I valori di A sono riportati in tabella 2;

tabella 2

⁵¹ Vedasi, per un esempio di determinazione del numero di addetti di compartimento, l'allegato alla [nota prot. n° 12580 del 28/10/2015](#). N.d.R.

compartimento antincendio	fino a 2000 m ²	oltre 2000 fino a 4000 m ²	oltre 4000 fino a 8000 m ²	oltre 8000 fino a 15000 m ²	oltre 15000 m ²
valore di A	0	1.0	2.0	3.0	4.0

valori di B (altezza antincendio)

l'altezza antincendio è quella dell'edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l'altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale.

I valori di B sono riportati in tabella 3;

tabella 3

altezza antincendio	monopiano	fino a 8 m	oltre 8 fino a 24 m	oltre 24 fino a 32 m	oltre 32 m
valore di B per scale non protette	0	0.5	1.0	2.0	3.0
valore di B per scale almeno protette	0			0.3	1.0

valori di C (funzione del numero di posti letto)

i valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni;

tabella 4

numero di posti letto complessivi	oltre 25 fino a 100	oltre 100 fino a 200	oltre 200 fino a 500	oltre 500 fino a 1000	oltre 1000 fino a 1500 ⁵²	oltre 1500 ⁵³
valore di C	1	2	4	5	8	10

valori di D

in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.

⁵² Come corretto con comunicato nella G.U. n. 123 del 29/05/2015. N.d.R.

⁵³ Come corretto con comunicato nella G.U. n. 123 del 29/05/2015. N.d.R.

Note al DM 18/09/2002

[\[1\]](#)

DM 19 marzo 2015.
(Gazz. Uff., 25 marzo 2015, n. 70)

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 ¹

Il Ministro dell'interno
di concerto con
Il Ministro della Salute
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», che all'art. 6, commi 2 e 2-bis, inerenti disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie nonché di ospedali psichiatrici giudiziari, prevede l'emanazione di un apposito decreto interministeriale per l'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nel citato art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista l'intesa di ripartizione delle risorse finalizzate all'adeguamento della normativa antincendio (Rep. Atti n. 38/CSR) che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito nella seduta del 7 febbraio 2013;

Vista la delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 con la quale vengono ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi destinati all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002

¹ Vedasi, in merito ai primi indirizzi applicativi per il DM 19/03/2015, inerente il programma di adeguamento delle strutture esistenti, la nota prot. n° 12580 del 28/10/2015, riportata di seguito alla fine del decreto. N.d.R.

1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. È approvato l'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Art. 2

Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I ^{2, **}

1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

- a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività.
- b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture, di cui al presente comma, presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto.

² Alcune scadenze dei termini per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio sono stati prorogati dal comma 9-bis del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2023, n. 14, che riporta:

“9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).”

A tali proroghe bisogna aggiungere quella di un anno prevista dall'art. 1 del DM 20/02/2020 per gli stessi punti. N.d.R.

** Vedasi, in merito alla necessità o meno di produrre, alla scadenza dei cinque anni, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della SCIA parziale indipendentemente dalla conclusione o meno dei lavori prescritti per le scadenze successive, il [chiarimento prot. n° 6413 del 30/04/2021](#). N.d.R.

- c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.
- d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.
- e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al presente decreto.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, può essere realizzato l'adeguamento delle medesime strutture per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza:

- a. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il quale deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell'adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio.
- b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto, per la struttura, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera b).
- c. Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata, deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.
- d. Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V

del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.

- e. Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) i responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari al 100% della superficie in pianta della struttura.

Art. 3

Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II **

1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m², esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata:

- a) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31.
- b) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) per i seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7; punto 28.
- c) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto.

2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata.

3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m², esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto, secondo le disposizioni di cui al comma 4, salvo che nei seguenti casi:

- a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

4. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, le strutture di cui al comma 3, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio di seguito specificati, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

- a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento della attività.

** Alcune scadenze dei termini per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio sono stati prorogati dall'art. 1 del DM 20/02/2020 che riporta:

"art. 1 - Proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini di cui:

- a) all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b);
- c) all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
- d) all'art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, lettere a) e b).

2. Per le strutture sanitarie di cui è prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata già stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche." N.d.R.

- b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando, la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto: punto 36.1, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1, punto 38.2; punto 39; punto 40. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del medesimo sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.
- c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1; punto 33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto 36.1, comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3; punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione.
- d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto.

Art. 4

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo d'applicazione disciplinato dal presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 5

Disposizioni finali

1. È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002.

2. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera b).

3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(... Omissis)

(Le modifiche tecniche sono riportate nei punti specifici della norma. N.d.R.)

Si riporta di seguito la Nota 28/10/2015 n° 12580 relativa ai primi indirizzi applicativi per il DM 19/03/2015 e al programma di adeguamento delle strutture esistenti. (N.d.R.)

[\[2\]](#); [\[40\]](#); [\[42\]](#); [\[45\]](#); [\[49\]](#)

PROT. n. 0012580

Roma, 28 ottobre 2015

OGGETTO: D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.

Con il D.M.19 marzo 2015 recante “*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002*”, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture.

Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell’art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*” e riguardano:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, *esistenti* alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002;
- strutture, *nuove ed esistenti*, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m²;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011.

Nello specifico, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002, mentre l’Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie *esistenti* che non abbiano ancora completato l’adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.

Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati: ³

A - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m²:

I° scadenza	II° scadenza	III° scadenza
24 ottobre 2015	24 ottobre 2018	24 ottobre 2021

B - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m²:

I° scadenza	II° scadenza	III° scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2019	24 aprile 2022

³ Tali scadenze sono state prorogate dal DM 20/02/2020 in modifica al DM 19/03/2015 al quale si rimanda. N.d.R.

C - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:

I° scadenza	II° scadenza	III° scadenza	IV° scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2019	24 aprile 2022	24 aprile 2025

Ferme restando le scadenze temporali sopra richiamate, per le attività di cui al punto C, l'adeguamento può essere, altresì, realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto in argomento. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l'impiego delle risorse.

Per quanto riguarda l'allegato III, che come già precisato introduce il nuovo titolo V al decreto del 18 settembre 2002 e detta le specifiche indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto, reparto) ancora da adeguare, si evidenzia che la predisposizione e l'adozione di tale sistema deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l'intero processo.

Si evidenzia, altresì, che anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002, che non intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli *addetti antincendio* alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi, in ogni caso, entro il 24 aprile 2025.

Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell'attività, un "responsabile tecnico della sicurezza antincendio"; tale figura, deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all'interno dell'attività.

Deve essere previsto, inoltre, un numero di *addetti antincendio*, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V. Tali *addetti antincendio* sono distinti in :

- addetti di compartimento, nel numero indicati in tabella 1, che assicurano il primo intervento immediato e che possono svolgere altre funzioni sanitarie o non;
- squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

Con la designazione di tali *addetti antincendio* si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, restando comunque in capo al datore di lavoro la definizione delle correlate modalità organizzative.

In ragione delle finalità stabilite dalla regola tecnica, tutti gli *addetti antincendio* sopra indicati dovranno frequentare il corso relativo ad attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Con riferimento alla tabella 1 del titolo V in argomento, si chiarisce che per *compartimento* si deve intendere quello di superficie massima ammessa dalla stessa regola tecnica e, pertanto, il numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato:

- almeno 1 ogni 1500 m² di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D₁;
- almeno 1 ogni 1000 m² di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D₂.

Relativamente alla determinazione del *numero minimo* di addetti di compartimento, si precisa che si dovrà, in ogni caso, assumere il numero più cautelativo tra quelli che si determinano con riferimento ai diversi parametri indicati in tabella 1 e che la stessa è da intendersi relativa ai soli compartimenti dove sono previste degenze (a prescindere dal numero dei ricoverati effettivi). A titolo indicativo, si riportano nell'allegato esempi di calcolo del numero minimo di addetti di compartimento.

In merito ai requisiti del responsabile tecnico della sicurezza antincendio, si ricorda che la norma stabilisce che deve:

- a) essere una figura tecnica
- b) essere in possesso dell'attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011.

Relativamente al punto a) si fa presente che la figura tecnica rientra tra le professioni individuate nel decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011. Inoltre, è appena il caso di segnalare che requisiti di cui al punto b) risultano in possesso di tutti i professionisti antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministro dell'Interno.

Da ultimo, ancora con riferimento alla regola tecnica del decreto in argomento, si coglie l'occasione per precisare quanto segue:

- *punti 17.3.2, 26.2.2 e 36.3.2 - Distribuzione dei gas medicali.*

La distribuzione di gas medicali, oltre a quanto previsto nei punti sopra indicati, deve essere progettata, realizzata e gestita a regola dell'arte essendo gli impianti inclusi nel campo di applicazione del D.M.37/08.

Allegato

Esempi di determinazione del numero di addetti di compartimento (tab 1)

Esempio 1: Ospedale con tre edifici/padiglione così distinti:

- un edificio/padiglione (A) con 5 piani destinati a ricovero di tipo ospedaliero; superficie di piano 3050 m²; 1 compartimento per ciascun piano; 90 posti letto per piano;
- un edificio/padiglione (B) con 5 piani destinati a ricovero di tipo ospedaliero già a norma;
- un edificio (C) destinato ai servizi complementari.

A) Calcolo addetti di compartimento edificio/padiglione (A):

Tab. 1 → almeno 2 per piano → 2×5	totale: 10
Tab. 1 → almeno 1 ogni 1500 m ² di compartimento → $(3050/1500) \times 5$	totale: 11
Tab. 1 → 90 posti letto per compartimento → $(90/25) \times 5$	totale: 18

→ 18 addetti di compartimento in totale, con almeno n. 2 per piano

Ai fini della determinazione del numero di addetti di compartimento non sono da considerare gli edifici (B) e (C).

Esempio 2: Edificio con 3 piani destinati a ricovero di tipo ospedaliero; superficie di piano 2000 m²; 2 compartimenti, di pari superficie, per ciascun piano; 35 posti letto per compartimento.

A) Calcolo addetti di compartimento:

Tab. 1 → almeno 2 per piano → 2×3	totale: 6
Tab. 1 → almeno 1 ogni 1500 m ² di compartimento → $(1000/1500) \times 2 \times 3$	totale: 4
Tab. 1 → 35 posti letto per compartimento →	totale: 0

→ 6 addetti di compartimento in totale, con almeno n. 2 per piano

[]**

(Chiarimento)
PROT. n° 0006413

Roma, 30 aprile 2021

OGGETTO: Strutture sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015.

Segnalazione certificata di inizio attività parziale e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Quesito.

In riscontro al quesito formulato con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l'art. 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. ha definito un percorso di adeguamento progressivo alle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie attraverso fasi successive intermedie, per ognuna delle quali deve essere raggiunto un determinato livello di completamento degli interventi previsti.

Alla luce di quanto sopra indicato e del quadro normativo vigente, si ritiene che per la cosiddetta “SCIA parziale” non debba essere presentata l’attestazione di rinnovo periodico di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011, in quanto la presentazione della SCIA parziale riferita alla fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione incendi, di fatto, assorbe all’obbligo del rinnovo della SCIA precedente. Si rammenta che, allo stato attuale, il D.M. 19 marzo 2015 prevede che la presentazione della SCIA relativa a ciascuna fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica debba avvenire entro un termine inferiore ai cinque anni.

Nel caso delle strutture sanitarie che, per l’adeguamento alla specifica normativa tecnica abbiano optato per le procedure ricomprese all’art. 5, comma 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i., in considerazione dell’assenza di fasi intermedie, si ritiene che resti fermo l’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro cinque anni dalla presentazione della relativa SCIA.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di XXXX relativo alla tematica dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per le strutture sanitarie comprese nel campo di applicazione del DM 19/03/2015 esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18/09/2002, per le quali l’adeguamento alle disposizioni di sicurezza antincendio è realizzato secondo un cronoprogramma che stabilisce tempi e requisiti di sicurezza.

Nel merito si condivide il parere espresso dal Comando, ritenendo che alla scadenza dei termini previsti dall’art. 5 del DPR 151/2011, debba essere presentata l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che attesti l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con le SCIA, ancorché parziali.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 prevede scadenze differenziate per l’adeguamento delle strutture sanitarie esistenti alla regola tecnica di prevenzione incendi. Ad ogni scadenza è prevista la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, relativa alla sola parte di lavori di adeguamento indicati dalla normativa.

I titolari delle strutture sanitarie che hanno presentato la prima segnalazione certificata di inizio attività (parziale), prevista entro la scadenza del 24 aprile 2016, dovranno presentare entro cinque anni dalla data di presentazione della SCIA parziale, secondo il parere di quest’Ufficio, l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della SCIA parziale del 2016, indipendentemente dalla conclusione o meno dei lavori prescritti per le scadenze successive del 2020, 2023 e 2025.

La medesima tematica si pone anche per le altre regole tecniche di prevenzione incendi in cui è previsto l’adeguamento secondo scadenze differenziate nel tempo.

Si richiede il parere di codesta Direzione Centrale, per ragioni di uniformità di comportamento, sulla necessità di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, ancorché riferita a lavori parziali di adeguamento, tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non prevede alcuna esclusione per le SCIA parziali e, soprattutto, considerato che l’art. 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 sanziona penalmente l’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo.

[3]

(Chiarimento)

PROT. n° P477/4101 sott. 106/53

Roma, 14 maggio 2003

OGGETTO: Quesito. – Case di riposo per anziani – Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”. -

Con riferimento alle note indicate a margine, si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Ciò premesso, si ribadisce che le attività in oggetto, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 86 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con le lettere circolari nn° P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002.

Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.

[4]

(Chiarimento)

PROT. n° P1390/4122 sott. 46 bis

Roma, 30 dicembre 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002 - Richiesta chiarimenti.

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private si applica alle attività elencate all'art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, tra cui non sono compresi ambulatori e cliniche veterinarie.

Parere del Comando

Si fa riferimento a quanto indicato in oggetto per chiedere, gentilmente, di rispondere al seguente quesito:

- tra gli ambulatori pubblici o privati devono essere collocati anche le strutture ambulatoriali per la cura degli animali (veterinari)?

[5]

(Chiarimento)

PROT. n° P1330/4122 sott. 46/BIS

Roma, 30 gennaio 2008

OGGETTO: D.M. 18 febbraio 2002⁴ - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche o private. - art. 1 "Scopo e campo di applicazione" - Quesito. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette per le valutazioni di competenza il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Varese riguardante l'applicabilità del decreto in oggetto alle attività odontoiatriche monospecialistiche (disciplinate in Regione Lombardia dalla d.g.r. n. 5724 del 27/07/2001).

Al riguardo si condivide il parere espresso dal Comando di Varese, ritenendo peraltro che possa essere esteso al caso in argomento il parere formulato da codesto Ministero con la nota prot. P65/4122 del del 13/03/2003, che ad ogni buon fine si allega in copia⁵.

Parere del Comando

L'ASL di Varese ha formulato un quesito, precisato nell'allegata nota del 30/08/2007, sulla assoggettabilità delle attività odontoiatriche monospecialistiche alle disposizioni contenute nel DM 18.09.2002.

In merito al quesito formulato questo Comando è del parere che le succitate attività rientrano nel capo di applicazione del DM 18.09.2002 come strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale previste nel punto c) dell'art. 1 "Scopo e campo di applicazione".

Pertanto le stesse dovranno essere realizzate e gestite nel rispetto delle disposizioni tecniche previste dal titolo IV del succitato decreto.

Sulla questione di cui sopra, per uniformità e correttezza d'indirizzo, si chiede pertanto l'autorevole parere di codesta Direzione.

⁴ Leggasi "18 settembre 2002". N.d.R.

⁵ Vedasi il Chiarimento prot. n° P65/4122 sott. 46 del 13/03/2003 di seguito riportato N.d.R.

Si riporta di seguito il chiarimento prot. n° P65/4122 sott. 46 del 13/03/2003 richiamato dal chiarimento prot. n° P1330/4122 sott. 46/BIS del 30/01/2008.

[\[6\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P65/4122 sott. 46

Roma, 13 marzo 2003

OGGETTO: Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche o private”. -

Con riferimento al quesito posto dall’XXXX della provincia di Milano, si ribadisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. C), rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 le strutture ambulatoriali che erogano prestazioni di assistenza specialistica.

In ogni caso si ritiene che le misure di sicurezza antincendio previste al Titolo IV dell’allegato al citato decreto, possano trovare applicazione, per analogia, anche nel caso di strutture ambulatoriali non ricadenti nella suddetta fattispecie.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito pervenuto dall’XXXX della provincia di Milano, inerente l’applicabilità del decreto in oggetto alle strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori di pediatria di base, ecc.).

Al riguardo, tenuto conto della definizione di ambulatorio di assistenza specialistica riportata nell’allegato al D.P.R. 14.01.1997 („struttura o luogo fisico, intra od extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapie e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno), si ritiene che le strutture indicate nel quesito siano comprese all’art. 1, lettera c) del decreto in oggetto, per le quali si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV.

Richiesta dell’ASL

Con riferimento al decreto in oggetto specificato,
visto lo “Scopo e campo di applicazione” del decreto (art. 1 stesso decreto),
vista altresì la nota della Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità prot nr. H1.2002.0055672 del 24/10/02,
considerato che le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.) molto spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come invece normalmente avviene per le strutture specialistiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera C del succitato Decreto),

si ritiene che gli “Obiettivi” di cui all’art. 2 stesso decreto dovrebbero essere raggiunti, a maggior ragione, anche nelle suddette strutture non specialistiche.

Si chiede pertanto di conoscere il parere delle SS.LL. in merito all’applicazione o meno del decreto in oggetto anche alle strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale.

Inoltre, con riferimento al campo di applicazione del DPR 14/1/97 che contempla anche le strutture “Sanitarie Assistenziali”, si richiede competente parere delle SS.LL. in ordine alla estensibilità del DM in oggetto anche alle strutture di cui al P.R.S.A. 1988/90 e s.m.i.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

[\[7\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P215/4122 sott. 46

Roma, 5 marzo 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie. – Quesito. –

Con riferimento al quesito trasmesso, si condivide il parere di codesto Ispettorato ritenendo che, nel caso in specie, poiché il progetto della struttura sanitaria è stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002, non è richiesto alcun adeguamento, in analogia a quanto previsto all'art. 4, comma 2, del citato decreto.

[8]

(Chiarimento)

PROT. n° P478/4122 sott. 46

Roma, 19 aprile 2007

OGGETTO: Interpretazione ed applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.M. 18 settembre 2002 nel caso di incrementi di affollamento compatibili con il sistema delle vie di uscita esistenti.

Con riferimento al quesito posto dallo Studio Tecnico XXXXXXX di Casteggio (PV) tramite codesti Uffici, volto a chiarire la corretta interpretazione dell'articolo indicato in oggetto nel caso di una struttura esistente dedicata all'assistenza dei disabili, si precisa quanto segue.

L'art.4, comma 1, ultimo capoverso, del D.M. 18 settembre 2002, richiede la conformità del sistema di vie di uscita alle disposizioni previste al Titolo III per le strutture esistenti. Si ritiene, quindi, che oltre all'applicazione del punto 16 – misure per l'esodo di emergenza – debbano essere osservati, in quanto direttamente connessi con la sicurezza del percorso di esodo, anche i punti 15.5 – scale – e 15.8 – ammissibilità di una sola scala – ivi compreso il requisito che le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere in luoghi sicuri all'esterno dell'edificio, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 4, comma 1, secondo capoverso, in presenza di eventuali ampliamenti volumetrici.

Si concorda, infine, con il parere di codesta Direzione in merito al comportamento da tenere qualora siano presentate varianti a progetti già approvati dal competente Comando Provinciale VV.F. in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Pavia, volto a chiarire la corretta applicazione del punto indicato in oggetto nel caso di una struttura dedicata all'assistenza dei disabili.

Esaminati i quesiti proposti si ritiene che:

1. il rispetto dell'art. 4, comma 1, ultimo cpv, richiede la conformità delle vie di esodo al punto 16 “Misure per l'esodo di emergenza” (fermo restando, per eventuali ampliamenti volumetrici, la conformità al titolo II del decreto in oggetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 2° cpv);
2. il tale ottica non sembra necessario il rispetto del punto 15, ed in particolare del punto 15.5 comma 3, per le vie di esodo esistenti;

Con riferimento allo stesso decreto si chiede inoltre di chiarire se nel caso di strutture sanitarie per le quali ricorrano le condizioni previste alla lettera b) dell'art. 4, comma 2, un eventuale successivo progetto di modifica debba contemplare o meno l'adeguamento dell'intera struttura al D.M. 18/09/2002.

Con riferimento a tale ultimo quesito, nato dall'esame di richieste di deroga pervenuta in tal senso, si è del parere che l'adeguamento alle disposizioni del D.M. 18/09/2002 non sia dovuto nel caso in cui le modifiche proposte comportino un oggettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza rispetto alla soluzione progettuale approvata prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

A seguito della presentazione della richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, prodotta dallo studio tecnico “XXXXXX di Casteggio (PV)” di cui si allega copia, relativamente all'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del DM 18 sett. 2002, questo Comando esprime le seguenti determinazioni sui chiarimenti richiesti nella nota allegata.

Punto 1

Relativamente all'applicabilità di tutti i punti del titolo III del DM 12 sett. 2002 lo scrivente Comando è del parere che al fine del rispetto dell'ultimo comma dell'art. 4 sia sufficiente ottemperare ai punti inerenti al sistema di via di uscita previsti dal titolo III, in particolare:

- Dal p.to 16.4 al p.to 16.10;
- P.to 15.5 e p.to 15.8, in virtù di quanto specificato al p.to 4.4 relativamente alla specifica sulle strutture facenti parte del sistema di vie di uscita;

A codesto Ministero si chiede se l'interpretazione data dallo scrivente Comando in merito sia corretta o debba integrarsi con il rispetto di altri punti del titolo III del Decreto argomentato.

Punto 2

Relativamente alla richiesta di non realizzazione della protezione del percorso tra la scala protetta ed il luogo sicuro indicato in planimetria, lo scrivente Comando è del parere che, nel caso in esame, si possa accettare che "letteralmente" non venga rispettato il punto 15.5 comma 3, in quanto, fermo restando la presenza della scala protetta, la distanza massima da percorrere dal piano primo a luogo sicuro risulta essere inferiore a quanto stabilito dal punto 4.5. e, in particolare, inferiore anche a quella consentita per raggiungere un'uscita su scala protetta.

A parere dello scrivente Comando se è rispettato il punto 4.5, fermo restando il rispetto delle classi di reazione al fuoco previste dal decreto, è sufficiente rendere protetta la sola scala e non l'eventuale percorso compreso tra la scala e l'uscita su luogo sicuro.

Si chiede pertanto a codesto Ministero, in generale, per i casi di aumento dei posti letto compatibili con il sistema di via di uscita esistenti, qualora il percorso per arrivare a luogo sicuro fosse inferiore alle lunghezze previste dal punto 4.5 del DM 18 sett. 2002 se l'interpretazione data dal Comando sia corretta o si rende necessario realizzare comunque il percorso di esodo, dalla scala all'uscita su luogo sicuro, di tipo protetto.

Si allegano

(Omissis)

[10]

(Chiarimento)

Prot. n. P1465/4122 sott. 46

Roma, 24 dicembre 2002

OGGETTO: Decreto 18 settembre 2002 pubblicato su G.U. n. 227 del 27 settembre 2002 – Richiesta chiarimenti.-

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che le strutture sanitarie esistenti regolamentate al Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002 ed aventi superficie superiore a 500 m², devono essere adeguate alle disposizioni previste al Titolo III del citato decreto entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie con superficie non eccedente i 500 m², le misure previste al punto 18.2 devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

[11]

(Chiarimento)

PROT. n° P1034-P844/4122 sott. 46 bis

Roma, 16 settembre 2008

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002 - Richieste di chiarimenti in merito ai termini di adeguamento per le strutture sanitarie. Quesito.

Con le note indicate a margine è stato posto a questa Area, da parte di codesti Uffici, un quesito inteso a chiarire quali sono i termini temporali entro i quali debbono essere conclusi i lavori, pianificati o in corso, previsti per le

strutture sanitarie per le quali il progetto risulta essere stato approvato, dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, prima dell'entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

Tanto premesso, in relazione al quesito posto si è del parere che, previa dimostrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da parte del titolare della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per i casi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 18 settembre 2002, i lavori devono essere necessariamente completati entro il termine stabilito dall'art. 6 del decreto medesimo che, salvo proroghe, è oramai scaduto.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia, volto a chiarire quali debbano essere i termini di adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel caso di strutture sanitarie esistenti per le quali non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al DM 18.09.2002 per le quali siano in pianificati o in corso lavori sulla base di un progetto approvato dal Comando provinciale VV.F..

Al riguardo si ritiene che i termini di adeguamento per tali strutture non possano essere diversi da quelli fissati per le altre strutture sanitarie.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Com'è noto è scaduto il termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. in oggetto.

Ciò ha generato, nel confronto quotidiano con il mondo della professione, dei dubbi interpretativi che si chiede di chiarire.

In particolare, il combinato disposto degli articoli 4 comma 2 e 6 esclude dall'obbligo dello adeguamento entro 5 anni dall'entrata in vigore del Decreto le strutture sanitarie esistenti *"per le quali sono stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco"*.

Si richiede, pertanto, alla luce di quanto riportato, quale sia il termine temporale per l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto di adeguamento di quelle strutture sanitarie esistenti che lo hanno sottoposto all'esame del Comando Provinciale prima dell'emanazione del Decreto in argomento.

È parere di questo Comando che tale termine temporale debba coincidere con quello dichiarato dal titolare dell'attività al momento della presentazione del progetto ovvero notificato successivamente sulla scorta dei finanziamenti che gli sono stati accreditati.

[\[12\]](#)

**Decreto Legge 13 settembre 2012 , n. 158
(Gazz. Uff. 13 settembre 2012, n. 214)**

**Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute.**

**(Convertito, con modificazioni, con Legge 8/11/2012, n. 189 –
Gazz. Uff. 10/11/2012, n. 263 - Suppl. Ordinario n. 201)**

(omissis)

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.⁶

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria

(omissis)

Art. 6

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari

1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonché di costruzione di strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, può altresì prevedere la cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, ove l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da attuarsi secondo la disciplina regionale vigente. ((I lavori di ristrutturazione nonché di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche.))

2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie ((pubbliche)) sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
- b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 ((che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste));
- c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio ((Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilità delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni));
- d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

⁶ Nel presente testo si è preferito riportare le modifiche dentro le parentesi come detto nell'avvertenza. N.d.R.

((2-bis. La normativa antincendio come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private.))

3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, il secondo periodo è sostituito ((dai seguenti)):

«Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ((, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali)). All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

(omissis)

Capo IV Norme finali

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[\[13\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180."

rif. punto 3.5.1

"Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) ...omissis...;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) ...omissis...;

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) ... omissis...;

b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l’osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività”

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell’1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell’applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[\[14\]](#); [\[18\]](#); [\[19\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P970/4122 sott. 46 bis

Roma, 15 ottobre 2003

OGGETTO: Risposta a quesiti vari.

..... Omissis

2) D.M. 18 settembre 2002 - punto 1.1 - Scala di sicurezza esterna

Quesito a): si concorda con l’interpretazione della Direzione Regionale;

Quesito b): i setti dell’ultimo piano, non potendo realizzarsi a “tutta altezza” per assenza di ballatoio sovrastante, devono elevarsi per almeno m 2,00, ritenendo tale altezza sufficientemente idonea a proteggere le persone dai fumi.

3) D.M. 18 settembre 2002 - punti 2.1 e 2.2

Si fa rilevare che non vi è contraddizione tra i due punti in quanto la non contemplata continuità con attività 43) di cui al punto 2.1 lettera b) è da intendere come misura cautelativa al fine di evitare l’adiacenza di veri e propri depositi a carattere commerciale di intrinseca elevata pericolosità per gli effetti di un loro eventuale incendio, mentre quanto concesso da successivo punto 2.2 lettera c) è limitato alla sola tipologia degli archivi di cui qualsiasi struttura sanitaria ne è necessariamente dotata per la conservazione di cartelle cliniche, referti diagnostici, ecc.

Parere dell’Ispettorato Regionale

..... Omissis

2) D.M. 18/09/02 - punto 1.1

a) secondo l’interpretazione data da questo Ufficio alla descrizione avanzata, si ritiene che il requisito di resistenza al fuoco per la parete sottostante la scala deve sussistere fino alla quota di spiccato della parete, in quanto la fascia di rispetto di 2,5 m ha senso, nei confronti dei fumi caldi ascendenti, lateralmente o superiormente, certo non inferiormente, data la tendenza ascensionale dei fumi stessi;

b) i setti devono essere a tutta altezza in quanto hanno il fine di proteggere dai fumi caldi;

3) D.M. 18/09/02 - punti 2.1 e 2.2

È consentita la comunicazione con le attività pertinenti e non con quelle ad altra gestione (archivi privati, etc...).

Parere del Comando

In riferimento alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, si chiede a codesto Ministero di voler chiarire quanto segue:

2) punto 1.1 - scala di sicurezza esterna

Si prega di voler chiarire:

- a) per le scale che hanno uno sviluppo a partire da una quota superiore a quella dello spiccatto della parete su cui è attestata, il requisito di resistenza al fuoco, rispetto al lato inferiore, va esteso fino alla quota più bassa della parete o è sufficiente la fascia dei 2,5 m;
- b) nel caso in cui la scala deve distaccarsi almeno 2,5 m dalle pareti dell'edificio, che altezza minima devono avere i setti della passerella dell'ultimo piano.

Tale richiesta riguarda anche il punto 4.5.4 dell'Allegato al D.M. 19.8.96.

3) punti 2.1 e 2.2

Il punto 2.1 stabilisce che, qualora l'attività sanitaria sia ubicata in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, le altre attività presenti, se soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, devono essere limitate a quelle indicate ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95.

Il successivo punto 2.2 prevede invece che le strutture sanitarie possano comunicare anche con L'attività 43 (anche se solo limitatamente agli archivi) che viene vietata al precedente punto 2.1.

Si prega di voler fornire chiarimenti in merito.

[15]

(Chiarimento)

PROT. n° 0011011

Roma, 12 settembre 2014

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 68 dell'Allegato 1- Strutture sanitarie.

Con riferimento alla nota concernente l'oggetto a margine citata - e nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 6 commi 2 e 2bis, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189 - si ritiene che per la corretta individuazione della superficie destinata alle strutture sanitarie in argomento occorra fare riferimento alla classificazione delle prestazioni ivi erogate, così come definita da specifici provvedimenti del Ministero della Salute e delle Regioni.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto per mezzo del Comando di XXXX relativo alla corretta classificazione ai fini della prevenzione incendi di edifici dell'Azienda Sanitaria Locale aventi destinazione mista.

Nel merito, tenuto conto della descrizione fornita in merito alle destinazioni d'uso, si forniscono i seguenti pareri:

- la superficie indicata al punto 68 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 è quella complessiva di strutture sanitarie nelle quali sono erogate le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale definite nello stesso punto, comprendendo pertanto tutte le zone comunque funzionali allo svolgimento dell'attività (aree di tipo B, C, E di cui al DM 18/09/2002);
- per i quesiti n.2 e n. 3 si condividono i pareri espressi dal richiedente, richiamando nel caso di attività compresa al punto 73 le indicazioni fornite con nota ministeriale prot. n. 4756 del 9/04/2013 in merito all'applicazione delle norme tecniche.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio .

Parere del Comando

Nel trasmettere l'allegato quesito a firma del P.I. XXXX relativo all'oggetto per il parere di competenza di codesta Direzione, si comunica che questo Comando è, per i quesiti prospettati, del seguente avviso:

- 1) Così come riportato al punto 1.2 dell'allegato al D.M. 18.09.2002, le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono classificate nelle varie tipologie ivi riportate e, nel caso specifico, le aree che concorrono a determinare la superficie complessiva ai fini dell'assoggettabilità sono la somma delle superfici lorde in pianta di tutti i locali e/o ambienti in genere, qualora non separati da idonee strutture resistenti al fuoco e comunque non inferiori a REI/EI 90 senza comunicazioni ed impiantisticamente non indipendenti, rientranti nelle tipologie B, C e E;
- 2) Si concorda con quanto asserito dal tecnico qualora la zona destinata ad uffici amministrativi sia separata nei confronti dei servizi medici tramite idonee strutture resistenti al fuoco e comunque non inferiori a REI/EI 90 senza comunicazioni ed impiantisticamente indipendenti;
- 3) Si ribadisce quanto riportato al precedente punto 2;

- 4) Per le sole strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (tipo ambulatori di medicina di base e/o pediatrici di base e/o similari) possono essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi o in alternativa, qualora ritenuto opportuno, possono essere applicate le misure di sicurezza antincendio previste al titolo IV dell'allegato al D.M. 18.09.2012.⁷

Richiesta del tecnico

A) IN GENERALE

Il DPR 151/2011 ha introdotto la nuova attività soggetta a controlli di prevenzione incendi elencata al punto 68 e specificata in oggetto.

Nella quotidianità si pongono diversi problemi interpretativi, dovuti alla promiscuità di molte strutture sanitarie ed al riguardo giungono pareri discordanti in merito all'assoggettabilità ed alle procedure da adottare per le attività di cui in oggetto.

Due casi emblematici sono quelli sotto riportati.

B) FATTO E PREMESSE

L'ASL di XXXX è proprietaria di due edifici, e precisamente:

- Sede di XXXX, Via XXXX, xx/xx
- Stabile di XXXX, Via XXXX, xx (quota ASL 68% quota ARPA 32 %).

B.1. SEDE DI XXXXX, VIA XXXX, xx/xx

- L'attività è attualmente in possesso di regolare CPI prot. xxxxx del 20-11-2013 relativamente alle attività 74.3.C e 49.1.A del DPR 151/2011.
- Il fabbricato, disposto su cinque piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, copre una superficie lorda di pavimento pari a mq. 2.386, così suddivisi:
 - mq. 1.909 uffici e servizi
 - mq. 412 studi medici e ambulatori di base
 - mq. 65 medicina sportiva (prestazione specialistica)
- I dipendenti in servizio sono 125 ed il massimo affollamento previsto è pari a 150 persone.
- I mq. 412 di superficie destinata ad ambulatori e studi medici **sono utilizzati per i servizi di consultorio familiare, uffici adozioni, corsi parto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute ecc.**
- **In tale edificio non vi sono studi medici o ambulatori che erogano prestazioni specialistiche, compreso quelle riabilitative (ortopedia, medicina, urologia, chirurgia, cardiologia, odontoiatria, otorino, ecc.) e nemmeno di diagnostica strumentale e di laboratorio.**
- L'unica attività di prestazione specialistica equiparata a quelle sopra elencate, potrebbe essere la medicina sportiva, (dove l'atleta esegue la prova sotto sforzo e viene visitato) che copre una superficie di 65 mq. (n° 2 locali).

B.2. STABILE DI XXXX, VIA XXXX, xx

- L'attività è attualmente in possesso di regolare CPI prot. xxxxx del 16-04-2013 relativamente all'attività 74.2.B del DPR 151/2011.
- Il fabbricato, disposto su quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, copre una superficie lorda di pavimento pari a mq. 4.300, così suddivisi:
 - mq. 3.265 uffici e servizi
 - mq. 180 SERT al piano seminterrato
 - mq. 165 studi medici di SERT al piano seminterrato
 - mq. 350 centro prelievi al piano rialzato AOVV
 - mq. 340 laboratorio Sanità Pubblica ASL al piano primo
- All'interno di tale struttura operano tre diverse Aziende, e precisamente:
 - AZIENDA SANITARIA LOCALE con n° 61 dipendenti;
 - AZIENDA OSPEDALIERA XXXX E XXXX con n° 10 dipendenti
 - ARPA XXXX (occupa l'intero piano secondo e non è un'Azienda Sanitaria) con n° 29 dipendenti
- I dipendenti in servizio sono 100 ed il massimo affollamento previsto è pari a 260 persone. (130 i posti a sedere del centro prelievi + circa 30 possibili avventori ARPA/ASL)
- Sia il centro prelievi che il laboratorio ASL (uniche attività specialistiche e di laboratorio) possono essere facilmente compartimentati e resi indipendenti dal resto dell'attività, non superando, singolarmente, i 500 mq.

⁷ Verosimilmente 18.09.2002. N.d.R.

C) CONSIDERAZIONI TECNICHE

Le due strutture sopradescritte non possono essere inquadrare quali “strutture ambulatoriali” in quanto per la stragrande maggioranza della superficie sono destinate ad uffici.

Tranne che per il CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA nel caso A.1, per il CENTRO PRELIEVI ed i LABORATORIO ASL nel caso B.2, entrambe di superficie inferiore a 500 mq., Il resto delle due strutture è destinato ad uffici, a laboratori ARPA (Azienda non sanitaria) ed a studi medici eroganti prestazioni **quali consultorio familiare, uffici adozioni, corsi preparto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute, sert, ecc.**

Oltretutto, pur trattandosi di studi medici, molti di questi ambienti si presentano con gli stessi layout degli uffici, essendo arredati con scrivania, poltroncine, computer, armadi.

Secondo un consolidato commento tratto dalla Nota Prot. n° P65/4122 sott.46 del 13/03/2003, “*le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.) pur se spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come invece normalmente avviene per le strutture specialistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del decreto), non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18/09/2002*”.

D) QUESITO

Alla luce di quanto sopra esposto si pongono i seguenti quesiti:

5. Come deve essere calcolata la superficie complessiva di una struttura sanitaria e come deve essere suddivisa tra le varie zone (uffici, studi medici ecc.), eventualmente ai fini dell'assoggettabilità?
6. Una struttura sanitaria, (vedi punto B.1) complessivamente di superficie maggiore a 500 mq., destinata per l'80 % ad uffici amministrativi e per il restante 20 % a servizi medici tipo consultorio familiare, uffici adozioni, corsi preparto, centro per l'assistenza domiciliare, centro promozione della salute, risulta soggetta al punto 68 del DPR 151/2011 ?
(*Ritiene il sottoscritto perito che tale attività sia soggetta al punto 71 (Aziende ed Uffici) se vi sono oltre 300 persone presenti*).
7. Una struttura promiscua, (vedi punto B.2) utilizzata da aziende sanitarie e non, complessivamente di superficie maggiore a 500 mq., destinata per il 75 % ad uffici amministrativi e per il restante 25 % a servizi medici tipo SERT, a laboratori, risulta soggetta al punto 68 del DPR 151/2011 ?
(*Ritiene il sottoscritto perito che tale attività sia soggetta al punto 73 (Edifici e/o complessi edilizi ad uso terziario) se vi sono oltre 300 persone presenti o se di superficie maggiore di 5000 mq.*).
8. Nel caso in cui le due strutture fossero da considerare soggette al punto 68 del DPR 151/2011, alla luce della Nota Prot. n° P65/4122 sott.46 del 13/03/2003, è corretto applicare il DM 10/03/1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”

Restando in attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

per.ind. XXXX

Allegati: Tav. n.1 Pianta sede ASL di XXXX via XXXX
 Tav. n.2 Pianta stabile ASL di XXXX via XXXX

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[\[16\]](#)

DM 17/04/2008

2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.

Le condotte di 1^a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati “luoghi di concentrazione di persone”.

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m da “luoghi di concentrazione di persone”, è consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza

inferiore a 100 m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria di posa B.

Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la categoria di posa B.

Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Nel caso di condotte di 2^a e di 3^a specie poste in prossimità di “luoghi di concentrazione di persone”, dovrà essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore.

[17]

(Chiarimento)

PROT. n° P348/4108 sott. 22/35

Roma, 13 maggio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Punto 3.1 - Aperture locali autorimessa sottostanti ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, poiché il punto 3.1, comma 2, dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 non specifica la distanza oltre la quale viene meno il requisito di “apertura direttamente sottostante”, detta distanza dovrà essere valutata, caso per caso, dal Comando Provinciale VV.F. tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dell'autorimessa che dell'attività sovrastante.

[20]

(Chiarimento)

PROT. n° 128/4183 sott. 10/B2

Roma, 31 gennaio 2008

OGGETTO: D.M. 12 aprile 2004⁸ - Accesso e comunicazioni dei locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano - Quesito.

Si fa riferimento al quesito indicato in oggetto, volto a chiarire se la comunicazione del locale cucina con la sala consumazione pasti, a servizio di alberghi, di scuole ovvero di altre attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982, possa avvenire tramite porta EI ovvero sia necessario realizzare un disimpegno. Al riguardo, sentito anche il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

Il locale contenente l'impianto cottura può comunicare con il locale consumazione pasti, tramite una porta avente caratteristiche EI stabilite al punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ad eccezione delle strutture sanitarie per le quali, ai sensi del punto 2.2. co. 1 let. c), del D.M. 18 settembre 2002, la comunicazione deve avvenire tramite filtro a prova di fumo.

Qualora il locale consumazione pasti sia a sua volta in comunicazione con le restanti parti dell'attività servita, detta comunicazione deve avvenire:

- tramite filtro a prova di fumo per le strutture sanitarie (qualora il locale consumazione pasti sia configurabile come mensa aziendale - punto 3.3. co. 5. D.M. 18 settembre 2002) e per i locali di pubblico spettacolo qualora comunichino con la sala consumazione di ristoranti e simili (punto 2.2.3. lettera d) D.M. 19 agosto 1996);
- tramite porte EI 30 per altre attività quali scuole, alberghi, uffici. ecc., nel caso la comunicazione avvenga con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo: in tali casi, quindi, il prescritto disimpegno può coincidere con il locale consumazione pasti;
- senza alcuna protezione qualora la comunicazione avvenga esclusivamente con altri ambienti ad uso comune (hall, atrio, soggiorno, zona bar, ecc.), a loro volta non comunicanti direttamente con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo.

⁸ Leggasi “1996”. N.d.R.

Pertanto risulta sempre obbligatorio prevedere un disimpegno con strutture e porte EI per la comunicazione del locale di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie e gli altri ambienti destinati a posti letto e/o con le relative vie di esodo.

Infine la comunicazione diretta tra locale cucina ed altri locali pertinenti l'attività servita (con esclusione pertanto della sala consumazione pasti), deve avvenire tramite disimpegno, secondo quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ovvero tramite filtro a prova di fumo, qualora richiesto dalla specifica normativa sull'attività servita.

Parere della Direzione Interregionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara con nota prot. n. 11620 del 11.10.2004, allegata in copia, ha formulato un quesito sulle modalità di comunicazione tra un locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con il locale destinato all'installazione di impianti cucina alimentati a metano, ed altri locali facenti parte di attività rientranti nell'allegato al D.M. 16.2.1982, come alberghi (n 84), scuole (n 85), ...

Il D.M. 12.04.1996 all'art. 4.4.2 consente l'accesso ai locali cucina e lavaggio stoviglie direttamente dal locale consumazione pasti tramite serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco, eventualmente di tipo normalmente aperto.

La stessa regola tecnica prevede all'ultimo comma dell'articolo 4.4.2 che la comunicazione del locale cucina con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, possa avvenire tramite disimpegno non aerato.

Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara ritiene sul quesito in questione che sussistendo tra la cucina e i locali di altre attività una comunicazione di tipo indiretta, attraverso il locale consumazione dei pasti, è sufficiente per rispettare le prescrizioni della regola tecnica installare un serramento REI 30/60 solo sulla comunicazione tra la cucina e l'attigua sala consumazione pasti.

Da un esame del quesito espresso si è avuto modo di prendere atto che nei comandi dipendenti sussistono sul medesimo punto due diverse interpretazioni, che di seguito si sintetizzano.

1ª interpretazione

Il disimpegno non aerato è necessario solo sulla comunicazione diretta tra la cucina ed altri locali inseriti in attività rientranti nel D.M. 16.2.1982, in quanto se tra gli stessi risulta inserito il locale consumazione pasti (comunicazione indiretta) la separazione tra la cucina e quest'ultimo deve avvenire attraverso serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco (REI 30/60), eventualmente di tipo normalmente aperto (art. 4.4.2 co 1).

A riprova la lettera circolare n. 8242 del 5.04.1979, previgente al D.M. 12.04.1996, al punto n 3 stabiliva che gli impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di alberghi, mense collettive, ospedali potessero essere contigui con il locale consumazione pasti alla sola condizione di munire l'apertura di comunicazione di porte a tenuta di fumo

2ª interpretazione

Nell'altra interpretazione invece si considera la semplice separazione compartimentata tra cucina e sala consumazione pasti misura generale applicabile in un contesto costituito solo dai locali citati, come ad esempio una semplice attività di ristorazione.

Nel caso specifico, invece, la sala consumazione pasti è da considerarsi già locale pertinente l'attività servita dall'impianto (es. albergo) e come tale la comunicazione è ammessa attraverso disimpegno anche non aerato.

In questo caso tra la cucina e il locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con altri locali, necessita la presenza del disimpegno succitato.

Stante sul territorio di competenza la diversità di interpretazione relativa al punto in questione, si coglie occasione del quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Pescara per rivolgere a codesto Ufficio il parere di merito.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[22]

(Chiarimento)

PROT. n° 0010828

362/032101.01.4183.010.0B7

032101.01.4122.046A

Roma, 13 luglio 2010

OGGETTO: Quesiti sulle attività 1 e 91 del D.M.16 febbraio 1982.

Quesiti sulla reazione al fuoco di copriletto e coperte nelle strutture sanitarie.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, ai sensi del D.M. 14 aprile 1996⁹, devono essere sommate le portate termiche di più apparecchi a servizio di un unico impianto comunque installati, nonché le portate termiche di più apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, seppure non a servizio di un impianto unico.

Restano esclusi da tale computo gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW.

Si concorda, inoltre, con codesta Direzione Regionale nel ritenere che essendo gli aspetti di sicurezza dell'impianto interno di adduzione del gas stabiliti dalla regola tecnica di cui al citato decreto, il certificato di prevenzione incendi possa essere ricondotto all'attività 91 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 anche nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata $>50\text{Nm}^3/\text{h}$.

Per quanto concerne, infine, la definizione delle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto da utilizzare presso strutture sanitarie, si conferma che il D.M. 18 settembre 2002 non prevede una esplicita prescrizione del requisito di classe 1.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmettono i quesiti pervenuti attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Lecco riguardanti i seguenti argomenti:

1. definizione della potenza termica complessiva di più apparecchi a gas ai fini dell'applicazione del DM 12/04/1996 e dell'eventuale richiesta di certificato di prevenzione incendi, con riferimento a specifiche condizioni di installazione;
2. sussistenza dell'attività 1 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982 nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata $> 50\text{ Nm}^3/\text{h}$.
3. requisiti di reazione al fuoco di coperte e copriletto nel caso di strutture sanitarie.

Nel merito, esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che:

- Quesito 1. Con riferimento alle specifiche condizioni di installazione descritte nel quesito proposto dal professionista si ritiene che le portate termiche dei singoli apparecchi non debbano essere sommate, sia ai fini dell'applicazione del DM 12/04/1996 che dell'eventuale richiesta di c.p.i.
- Quesito 2. L'attività di cui al punto 1 del DM 16.02.1982 è riferita alla produzione e/o utilizzazione di gas combustibili e/o comburenti all'interno di stabilimenti o impianti. Nel caso degli impianti termici a gas la regola tecnica di prevenzione incendi comprende anche l'aspetto relativo all'impianto interno di adduzione del gas. Pertanto, indipendentemente dal valore della portata dell'impianto interno, si ritiene che gli aspetti di sicurezza della rete gas siano compresi negli adempimenti previsti per l'attività 91.
- Quesito 3. Si condivide il parere espresso dal Comando, ritenendo che il DM 18.09.2002 non faccia esplicito riferimento alle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

A) Sono pervenuti a questo Comando due quesiti (in allegato), uno da parte dell'ing. XXXXX e l'altro da parte del YYYYY circa l'applicabilità delle attività n. 1 e 91 del DM 16.2.82 ad alcuni casi pratici.

Con riguardo al punto n. 1 di entrambi i quesiti e al punto n. 2 del quesito dell'ing. XXXXX, il Comando è del parere che la rete di adduzione del metano - qualora superiore a $50\text{ Nm}^3/\text{h}$ - possa ricadere nell'attività n. 1 del DM 16.2.82, indipendentemente dal fatto che gli impianti termici possano o meno ricadere nell'attività n. 91 e prescindendo dall'utilizzo tecnologico o per riscaldamento nel computo della portata complessiva del gas.

Con riguardo ai vari esempi, rappresentati in entrambi i quesiti, di più apparecchi installati all'esterno, si chiede se possa applicarsi la sommabilità delle potenze termiche (al fine di verificare l'assoggettabilità all'attività n. 91 del DM 16.2.82) quando gli stessi apparecchi sono alimentati da un'unica rete di distribuzione del gas, quale *impianto interno* come definito alla lett h) del DM 12.4.96, cioè la tubazione dal contatore fino alle utenze.

L'assoggettabilità all'attività n. 91 non esclude comunque l'assoggettabilità alla n. 1 o viceversa.

B) Il punto 2 del quesito del YYYYY riguarda invece il requisito di reazione al fuoco di copriletti e coperte delle strutture sanitarie. Le stesse non sono esplicitamente menzionate al punto 3.2 della regola tecnica (DM 18.9.02).

Facendo un confronto con le strutture alberghiere, i copriletti e le coperte in classe di reazione al fuoco I sono richiesti solo tra le misure compensative del rischio, a fronte di una minore capacità di deflusso (vedi punto 20.2) per alberghi esistenti.

Si ritiene pertanto che il requisito in classe I non sia prescritto in via ordinaria dalla regola tecnica delle strutture sanitarie.

Si rimane in attesa del parere di codesti superiori Uffici.

⁹ Leggasi "12 aprile 1996". N.d.R.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[23 a.]

Circolare n. 13

PROT. n° DCPST/A5/360/3113

Roma, 16 ottobre 2002

OGGETTO: DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di divani-letto e poltrone-letto al fini della reazione al fuoco

Il punto 3.2 lettera e) dell'Allegato alla "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" di cui al D.M. 18 settembre 2002 (G.U. 227 del 27/09/2002) dispone che prodotti quali poltrone e divani letto devono essere di classe IIM.

Al fine di regolamentare la classificazione e l'omologazione dei manufatti di che trattasi, armonizzandoli con il disposto sopraccitato, vengono di seguito definiti gli indirizzi e le procedure da seguire:

1) Per "divano letto" e "poltrona letto" si deve intendere il mobile imbottito nel cui interno può prendere posto un separato materasso omologato. In questo caso l'omologazione sarà rilasciata al prodotto privo di materasso.

Per "divano-letto pronto" e "poltrona-letto pronta" si deve intendere il manufatto nel quale il materasso stesso costituisce seduta e schienale. Tale manufatto deve essere commercializzato come prodotto finito.

Nell'ultimo caso la seduta e lo schienale possono anche essere realizzati con materassi separati e/o differenti.

2) Per la classificazione dei manufatti di cui al punto 1 si applicano le procedure di prova riportate nella risoluzione n° 35, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 26/03/85 dall'Area Protezione Passiva - Sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T. ed allegata alla presente.

3) Per i manufatti descritti al punto 1) sugli atti di omologazione sarà riportata, alla voce impiego, la denominazione "DIVANO-LETTO".

4) I prodotti di che trattasi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In quest'ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella nota prot. n° 15580/4190 sott. 3 del 30/12/1993 "Omologazione di serie di mobili imbottiti". In particolare, ogni singolo modello costituente la serie deve essere rappresentato nelle sue "possibili configurazioni", attraverso disegni illustrativi di piante prospetti e sezioni, che nel caso dei divani-letto e poltrone-letto devono riportare sia la posizione del materasso sia l'eventuale struttura di sostegno dello stesso.

Si soggiunge, inoltre, che è consentita l'omologazione per estensione da modelli (o serie) di mobili imbottiti già omologati, nel rispetto, ovviamente, di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla Circolare n° 27 MI.SA (85) 7 del 21/09/85 "Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco - Estensione delle omologazioni".

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

ALLEGATO

Reazione al fuoco

Risoluzione n.35 del 15 ottobre 2002

Per la classificazione delle "poltrone-letto" e dei "divani-letto" si applicano le procedure di prova e le risoluzioni relative ai mobili imbottiti. Tali procedure di prova e risoluzioni saranno applicate anche per il materasso rimovibile,

eventualmente posto all'interno dei suddetti manufatti. Per quest' ultimo caso il certificato del mobile imbottito e del materasso sono separati.

Nel caso di "poltrona-letto" e "divano-letto" pronti, la prova verrà effettuata nella condizione di mobile imbottito, considerando anche il rivestimento rimovibile, qualora esista, e nella condizione di materasso priva del rivestimento rimovibile, qualora esista, assegnando la classe peggiore tra i risultati ottenuti.

Relativamente ai manufatti suindicati, si ribadisce quanto già specificato nel secondo comma della nota all'Allegato A 2.1 del D.M. 26.06.1984.

[23 b.]

PROT. n. 0005212

Roma, 18 aprile 2017

OGGETTO: Marcatura CE di materassi antidecubito.

Pervengono alla scrivente Direzione quesiti relativi alla possibilità di omologazione di materassi antidecubito impiegati nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Vista la portata dell'argomento si ritiene utile fornire indicazioni generali ai Comandi provinciali VVF ed ai Laboratori autorizzati nel settore della reazione al fuoco ricordando che i **dispositivi medici** ed i relativi accessori devono essere marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Qualora un produttore intenda commercializzare i materassi di propria produzione come dispositivi medici dovrà quindi **marcarli CE** ai sensi della direttiva citata.

Poiché tale direttiva indica, tra i requisiti essenziali da rispettare ai fini della marcatura CE, anche la verifica dell'inflammabilità dei dispositivi (Allegato I), la marcatura CE di materassi antidecubito ricomprende anche il requisito della reazione al fuoco.

Per tale motivo quindi, i materassi antidecubito marcati CE **non devono essere omologati** ai fini della reazione al fuoco nel caso di impiego come dispositivi medici. Tuttavia è importante specificare che, ad oggi, non risultano esistere specificazioni tecniche riguardanti i materassi antidecubito né tantomeno norme europee che consentano di valutare il grado di inflammabilità di tali prodotti secondo protocolli condivisi. Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni normative, ai fini dell'impiego nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco dei materassi antidecubito marcati CE è necessario:

- certificare la classe "1M" attraverso i procedimenti sperimentali previsti dal d.M. 26/6/1984 e s.m.i.;

o, in alternativa,

- certificare in base ad altre norme di prova purché ritenute idonee ai fini dell'impiego dei prodotti in attività soggette così come sancito dal d.M. 5/8/1991 e dalla successiva circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998 che, ad ogni buon conto, si allegano in copia.

Dal punto di vista degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con la SCIA delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gioca quindi un ruolo fondamentale il modello DICH.PROD mediante il quale il professionista antincendio dichiara se il prodotto ricade nell'obbligo di marcatura CE o meno. In caso di materassi antidecubito, utilizzati come dispositivi medici e pertanto ricadenti nella direttiva 93/42/CEE, è dunque necessario mettere a disposizione presso il titolare dell'attività, per eventuali controlli del Comando competente per territorio, i riferimenti della marcatura CE del prodotto nonché:

- copia di un certificato di reazione al fuoco emesso ai sensi dell'art. 10 del d.M. 26/6/1984 da un Laboratorio autorizzato dal quale risulti il possesso della classe "1M" italiana conforme a quanto previsto dalla regola tecnica applicabile al caso di specie;

oppure,

- esito dell'esame tecnico emesso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, in base al d.M. 5/8/1991 ed alla circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998, dal quale risulti l'equivalenza della classificazione del prodotto, effettuata in base alla metodica di prova adottata, alla classe "1M" italiana prevista dalla regola tecnica applicabile al caso di specie.

Allegati

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 5 agosto 1991
(in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 198).**

Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - specifiche e modalità di prova e classificazione;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Ritenuta la necessità di stabilire una disciplina specifica per i materiali legalmente riconosciuti nei Paesi della Comunità economica europea per le finalità di cui al citato decreto ministeriale 26 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Circolare n. 18 M.L.S.A

Prot. n° NS4187/4190 sott. 3

Roma, 03 agosto 1998

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.

Il D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione in Italia e l'impiego nel campo di applicazione disciplinato dal D.M. 26 giugno 1984, dei materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti.

In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali di cui al comma I dell'articolo unico di detto decreto 5 agosto 1991, possono essere omologati dal Ministero dell'Interno senza oneri di prova, qualora dall'esame delle certificazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo unico, risultino assicurate le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia.

A tal fine il fabbricante dovrà produrre apposita istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e della relativa certificazione di prova rilasciata da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato Membro.



La stessa istanza dovrà riportare inoltre le generalità del legale rappresentante della società produttrice ed i dati identificativi del prodotto, nonché l'uso finale del prodotto stesso.

La certificazione e le documentazioni poste a corredo della istanza dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero accompagnate da traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

Qualora, per il rilascio della omologazione, a seguito dell'espletamento dell'esame di cui ai punti 1- 2- 3- 4- 6- di cui all'allegato alla presente circolare, esame tecnico che sarà effettuato dal Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su esplicita richiesta del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi – Servizio Tecnico Centrale, si rilevi la necessità di eseguire prove specifiche, queste potranno essere richieste, a cura del fabbricante, ad uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26/3/85 ovvero, al Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore appartenenti alla Unione Europea.

ALLEGATO alla circ. N. 18 MI.SA. - del 3 agosto 1998

CRITERI PER L'ESAME DELL'EQUIVALENZA DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTRO DELL'INTERNO DEL 5 AGOSTO 1991

- 1 - esame della tipologia dei parametri misurati;
 - 2 - confronto dei parametri misurati con quelli richiesti dalla classificazione italiana ed individuazione pertanto di quelli non misurati rispetto a questa;
 - 3 - valutazione, per ciascun parametro considerato dalla classificazione italiana di cui si è constatata l'avvenuta misura, delle procedure di prova previste dalla specifica tecnica applicata che hanno concorso alla sua determinazione;
 - 4 - confronto di quanto constatato al punto 3 con quanto previsto dal sistema di classifica italiano;
 - 5 - effettuazione, per tutti i parametri individuati al punto 2 e per quelli considerati non confrontabili a seguito del punto 4, delle prove previste dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 giugno 1984 limitatamente alla loro specifica valutazione ed attribuzione del livello corrispondente;
 - 6 - attribuzione del livello corrispondente senza esecuzione di prove per tutti i parametri considerati confrontabili a seguito del punto 4.
- A seguito dell'attribuzione dei livelli a tutti i parametri previsti dalla classificazione italiana, si procede alla determinazione delle categorie e della classe con l'emissione del Rapporto di Prova e del Certificato di Prova.

[24]

(Chiarimento)

PROT. n° P1493/4122 sott. 46

Roma, 18 dicembre 2002

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002. – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti.

Con riferimento al quesito posto da codesto Laboratorio in merito ai mobili imbottiti per i quali devono essere comprovati i requisiti di reazione al fuoco previsti al punto 3.2, comma 1, lettera e), del D.M. 18 settembre 2002, si precisa che i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici quali ad esempio lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) non sono da considerarsi ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM.

[*]

(Chiarimento)

PROT. n° 0002533

Roma, 20 febbraio 2013

OGGETTO: Quesito - DM 18 settembre 2002 - Apparecchiature ad alta energia.

Si riscontra il quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, relativo alla tipologia di apparecchiature ad alta energia citate nel decreto in oggetto, al punto 3.4 commi 4 e 5, della regola tecnica allegata.

Questo Ufficio è del parere che, per apparecchiatura ad alta energia, sembrerebbe individuarsi quelle macchine in grado di accelerare particelle (elettroni e/o ioni), con energia massima delle particelle accelerate tale che non sia possibile escludere, a seguito del funzionamento della macchina, l'attivazione del materiale circostante (aria, metalli, oggetti vari).

In estrema sintesi, per una macchina in grado di accelerare particelle ad energia superiore ad 1,67 Mev, non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività nei pressi della macchina stessa anche dopo il loro spegnimento.

La specifica individuazione dovrà comunque essere oggetto di approfondita valutazione da parte del progettista, in base alle specifiche caratteristiche tecniche e di protezione della macchina e del locale di installazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato l'unito quesito prodotto dal Comando Provinciale VV.F. di Roma con nota n. 21885 del 17/04/2012 concernente l'oggetto.

Nel merito relativamente alla definizione di "apparecchiature ad alta energia", lo scrivente ritiene che per tali debbano intendersi quelle apparecchiature, quali quelle per radiografie, radioterapia, laser ad alta energia e similari.

Si resta pertanto in attesa di conoscere le valutazioni che in merito codesta Direzione Centrale vorrà esprimere.

Parere del Comando

Come è noto il D.M. 18 settembre 2002 al punto 3.4 commi 4 e 5, riporta alcune limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali ove sono installate apparecchiature ad alta energia.

In particolare il comma 4 stabilisce che *"le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca e apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie di accesso ai piani sovrastanti"*, mentre il comma 5 stabilisce che *"i locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguità alle aree di tipo D"* (aree di degenza o adibite ad unità speciali quali terapia intensiva, neonatologia, sale operatorie, etc.).

Non trovando riscontro nella letteratura tecnica e nella normativa vigente relativamente alla definizione di "alta energia", si chiede a codesta Direzione Centrale di volere indicare i criteri da adottare al fine di stabilire quando un'apparecchiatura deve essere definita ad alta energia.

Si resta in attesa di conoscere la valutazione e le considerazioni che Codesta Direzione Centrale vorrà esprimere.

126

(Chiarimento)

PROT. n° P29/4122 sott. 46 bis

Roma, 17 gennaio 2003

OGGETTO: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie.

Con riferimento al quesito posto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato nella nota che si riscontra.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette, in allegato, il quesito indicato in oggetto.

Al riguardo questo Ispettorato evidenzia che il D.M. 18/09/2002 non prevede eccezioni alla realizzazione di vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto richiesta al punto 3.6 del citato disposto normativo.

Parere del Comando

La regola tecnica in oggetto, emanata con il D. M. 18 settembre 2002, prevede al punto 3.6 *"che tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1"*.

La norma quindi sembra stabilire con precisione i requisiti di compartimentazione dei suddetti vani senza contemplare soluzioni alternative, che invece sono previste da altre regole tecniche. In particolare il riferimento è alla normativa di prevenzione incendi sulle strutture alberghiere e simili, la quale considera rispettato il concetto di compartimentazione dei vani corsa se *"gli ascensori o i montacarichi sono installati all'interno di un vano scala di tipo almeno protetto"* (comma 2 del punto 6.7).

Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire allo scrivente Comando di potersi esprimere nei casi di specie conformemente al disposto normativo, si chiede di conoscere:

1. se anche per le strutture sanitarie rimane valido il concetto riportato dalla normativa sugli alberghi circa la possibilità che i vani per gli ascensori e i montacarichi abbiano in comune con le scale le richieste compartimentazioni e/o filtri a prova di fumo;
2. o se invece la soluzione di cui sopra non è da ritenersi accettabile in quanto il legislatore, anche in considerazione del fatto che nei vani corsa può essere ammessa l'installazione del macchinario, abbia voluto considerare gli ascensori e i montacarichi si stessi essi stessi elementi di rischio, suscettibili di attivare un incendio e quindi da compartimentare singolarmente.

[\[27 a.\]](#); [\[38 a.\]](#)

Lettera Circolare

PROT. n° P157/4135 sott. 9

Roma, 05 febbraio 2008

OGGETTO: DM 15 settembre 2005 – Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso.

Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005.

Come è noto il provvedimento in oggetto, in funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di soccorso.

In particolare gli ascensori ubicati in vano a prova di fumo non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione. L'ascensore antincendio, in considerazione dei prescritti requisiti impiantistici, può essere invece impiegato anche in caso di incendio per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedite capacità motorie. Infine l'ascensore di soccorso deve essere inteso come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle esigenze legate al corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, se ne consiglia l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo prevedendo eventualmente una comunicazione, tramite porta EI, tra il filtro che dà accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.

Ciò premesso, al fine di assicurare una applicazione corretta ed uniforme del DM 15 settembre 2005, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al punto 3.3 - vani a prova di fumo – dell'allegato al citato decreto, è riportato testualmente: *“È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8”*. Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorquando per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l'installazione nel medesimo compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio. Detta interpretazione trova peraltro conferma nel chiarimento già fornito con la lettera-circolare prot n. P694/4122 sott. 66/4¹⁰ del 19 giugno 2006, con riferimento agli impianti di sollevamento ubicati negli edifici destinati ad uffici punto 6.9 dell'allegato al DM 22 febbraio 2006).

Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio – dell'allegato al DM 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato: *“ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m² aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60”*. Per tale tipologia di vano non è quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un compartimento a se stante, o al disimpegno avente superficie minima in pianta di 5 m² sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto.

Nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all'area dedicata su cui avviene lo

¹⁰ Leggasi 66/A. N.d.R.

sbarco dell'impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale potrebbe essere contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che intervengono per contrastare l'emergenza utilizzando l'ascensore di soccorso.

Con l'occasione si evidenzia infine che al punto 7 dell'allegato al DM 15 settembre 2005, laddove è prescritto che *"i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60"*, tali requisiti vanno riferiti all'alimentazione secondaria di sicurezza, pur se non esplicitamente citata nel testo.

[27 b.]; [38 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° 459/4135 sott. 5

Roma, 29 aprile 2008

OGGETTO: Montalettighe antincendio. Chiarimenti di cui alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale VV.F. di Como di pari oggetto, si concorda con il parere riportato nella nota di codesta Direzione ritenendolo in linea con il dettato del D.M. 15 settembre 2005 e conforme ai chiarimenti forniti con la lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Como volto a chiarire le modalità di realizzazione del montalettighe antincendio alla luce del DM 15/09/2005 e dei chiarimenti di cui alla lettera circolare in oggetto indicata.

Secondo l'interpretazione di questa ufficio le disposizioni ministeriali in argomento prevedono per i montalettighe antincendio:

- realizzazione dell'area dedicata di almeno 5 mq all'uscita dell'ascensore (subito a valle della porta di piano);
- realizzazione di filtro a prova di fumo a protezione dell'area dedicata qualora quest'ultima non sia aperta, esterna all'edificio;
- possibilità che dal filtro di cui sopra si possa accedere al vano scala, oltre che all'area dedicata.

Pertanto, nella rappresentazione grafica riportata a titolo di esempio dal Comando, si ritiene che la posizione del filtro a prova di fumo e dell'area dedicata debbano risultare invertite.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

In riferimento alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008 inerente quanto in oggetto specificato, si comunica che, a parere di quest'Ufficio, i chiarimenti pervenuti non sembrano pienamente in linea con il disposto del decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2005.

Si rileva in proposito che la normativa dispone che i vani destinati ad ascensori e montalettighe antincendio devono possedere i requisiti di cui al punto 7 in aggiunta e non in sostituzione, a quelli previsti dal punto 3.3 del decreto inerenti il requisito di vano a prova di fumo.

In particolare, il punto 7 stabilisce che *"Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3 ed alle seguenti ulteriori misure ..."* mentre il punto 3.3 prevede che *"Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo..."*

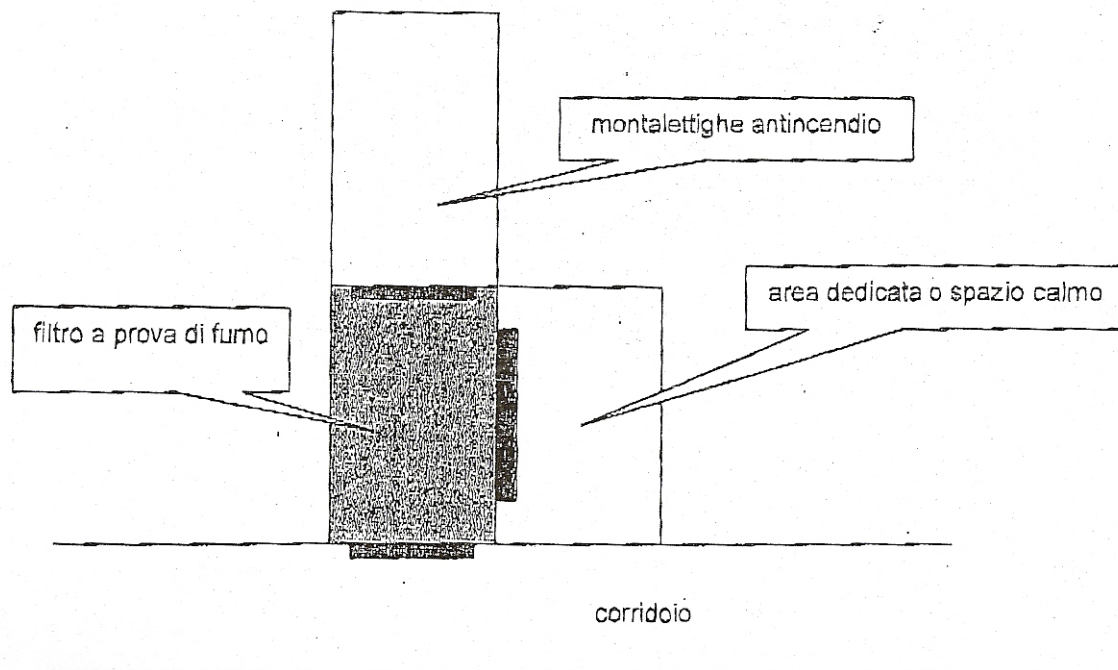
È indubbio, pertanto, che il vano dell'ascensore o del montalettighe antincendio debba essere un vano a prova di fumo e, come tale, deve essere dotato di filtro a prova di fumo in corrispondenza dello sbarco ad ogni piano. Tale soluzione è stata peraltro confermata anche da codesto Ministero con la nota n. P485/4135 del 18 maggio 2006 a seguito di un quesito formulato da questo Comando, in merito alla circostanza che la normativa preveda per il vano a prova di fumo, erroneamente, la realizzazione del filtro a prova di fumo addirittura in corrispondenza di tutte e quattro le pareti del vano corsa e che, in quell'occasione, la realizzazione del filtro a prova di fumo solo in corrispondenza dello sbarco ai piani è stata ritenuta, da codesto Ministero, sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

Secondo la lettera circolare del 5 febbraio 2008, invece, il filtro a prova di fumo non viene più richiesto neanche in corrispondenza dello sbarco ai piani del montalettighe antincendio, il cui vano corsa viene pertanto ad assumere la

configurazione di vano protetto (rispetto all'area dedicata), sebbene dotate di disimpegno (la stessa area dedicata) e di successivo filtro a prova di fumo, e non più di vano a prova di fumo. In tale ipotesi un montalettighe antincendio risulterebbe, ma è un assurdo, meno sicuro di un montalettighe a prova di fumo.

La configurazione per il montalettighe antincendio, indicata nella lettera circolare in oggetto citata, sembra comunque riprendere quanto riportato nella norma UNI EN 81-72 sugli ascensori antincendio in cui l'area dedicata (denominata atrio protetto) e un'appendice del vano corsa, ma si specifica che la stessa norma UNI EN 81-72 prevede anche l'ipotesi di incendio all'interno dell'area dedicata, per cui la protezione del vano corsa rispetto all'area dedicata con semplice porta tagliafuoco non è da ritenere sufficiente, ad avviso di quest'Ufficio, ma diviene necessario il filtro a prova di fumo.

Si rappresenta di seguito la soluzione adottata dal Comando, che risponde pienamente a tutti i requisiti richiesti dalla normativa, sia del punto 3.3 che del punto 7, e sulla quale sono state basate, anche a seguito del quesito prima citato, le approvazioni dei progetti di ospedali e di case di riposo degli ultimi anni.



Si formula il presente quesito tramite la Direzione Regionale Vigili del fuoco per la Lombardia alla quale si chiede di trasmetterla al superiore Ministero con il proprio motivato parere

[\[27 c.\]](#); [\[38 c.\]](#)

Chiarimento)
PROT. n° 0003029
032101.01.4135.005

Roma, 05 marzo 2013

OGGETTO: Residenze sanitarie assistenziali.
Vano ascensore/montalettighe antincendio.

Con riferimento alla nota pari oggetto a margine citata, nel ribadire quanto già rappresentato in materia di richiesta di pronunciamento da parte dell'ufficio scrivente, si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dallo Studio Termotecnico in oggetto tramite il Comando di Sondrio.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Caratteristiche del vano ascensore/montalettighe antincendio

Tenendo presente i chiarimenti forniti dal Ministero con nota prot. P157 del 05/02/2008 si conferma che nel caso del vano ascensore/montalettighe antincendio il filtro a prova di fumo può essere lo stesso a servizio del vano scala e che l'area dedicata avente superficie minima di 5 mq deve trovarsi allo sbarco dell'ascensore/montalettighe antincendio. In tal senso appare corretta la rappresentazione riportata nell'allegato 2

("esempio di interpretazione 1").

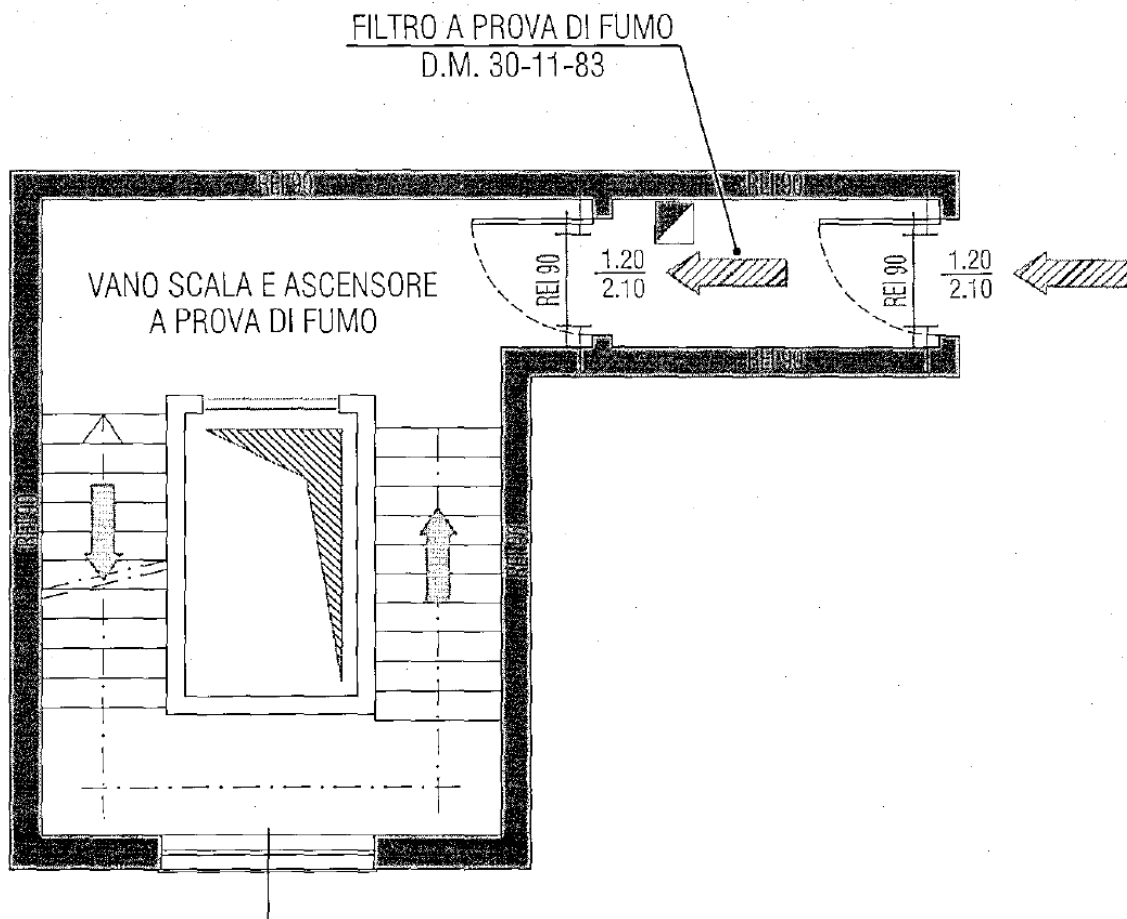
Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Richiesta del tecnico

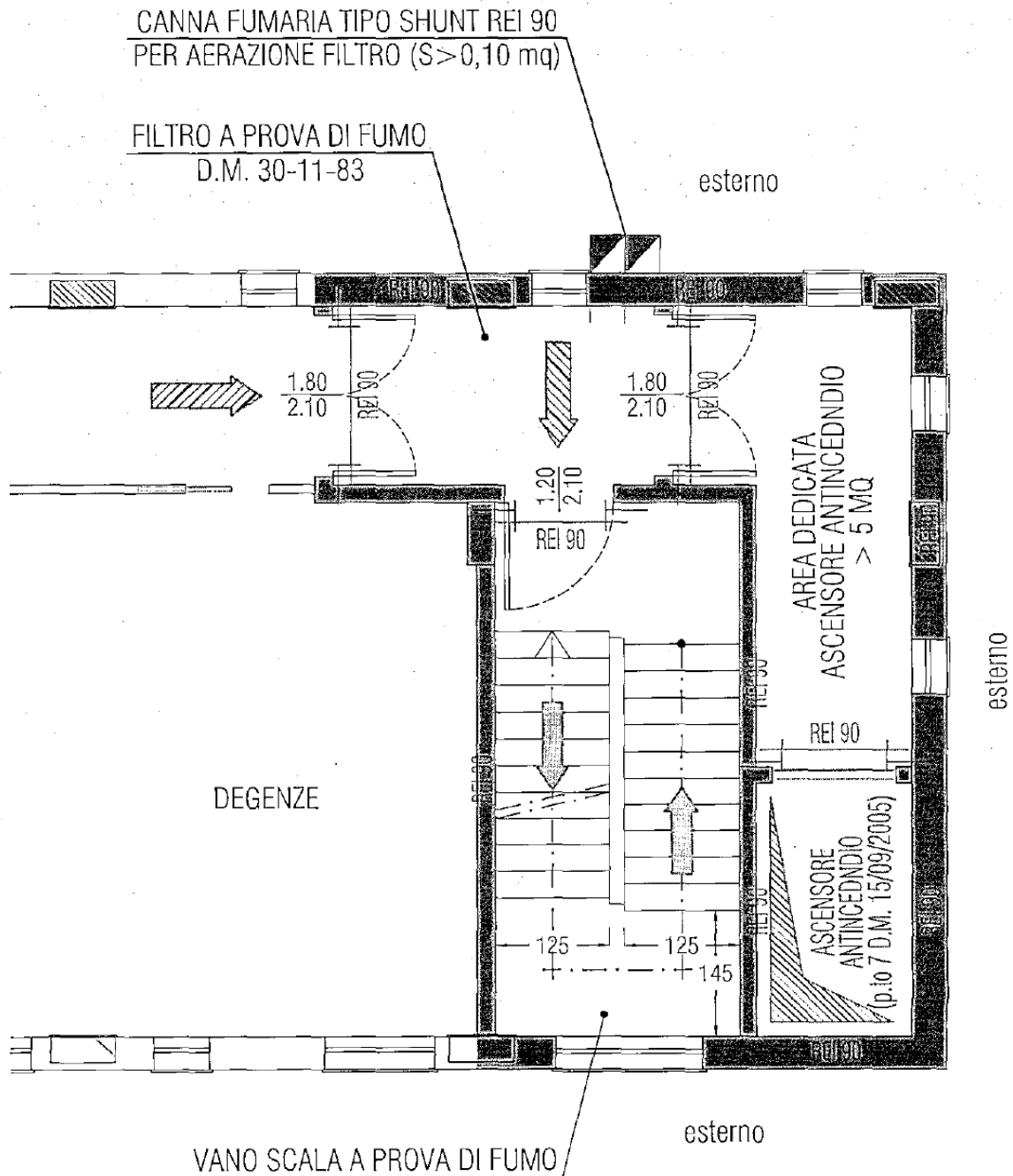
Buongiorno, sono un professionista antincendio e sto partecipando alla progettazione di diverse Residenze Sanitarie Assistite in diverse province Lombarde, ricadenti nelle attività di cui al p.to 68 del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011¹¹. Dai diversi Comandi Provinciali VV.F., riceviamo diverse interpretazioni e discordanti fra di loro in merito alla realizzazione di impianti montalettighe utilizzabili in caso di incendio (p.to 3.6.1 del D.M. 18-09-2002 e p.to 7 del D.M. 15-09-2005). Con la presente pongo per tanto il seguente quesito: Il punto 3.3 del DM 15/09/2005 prevede che " È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8" Intendo che, ad eccezione dei punti 7 e 8, il filtro a prova di fumo possa essere unico per vano scala e montalettighe e che il montalettighe possa essere interno al vano scala così come da esempio grafico allegato (All.1); La lettera circolare del 05/02/2008 prot. n° P 157/4135 sott. 9 prevede che "... per i vani corsa per "ascensore antincendio" (punto 7 del DM 15/09/2005) deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile ACCEDERE O AL VANO SCALA, che costituisce un compartimento a se stante, O AL DISIMPEGNO AVENTE SUPERFICIE MINIMA IN PIANTA DI 5 MQ sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo. ove richiesto. Nel caso, invece, di vano corsa per "ascensore di soccorso" (punto 8 del DM 15/09/2005), si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all'area dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento" Le indicazioni della circolare prevedono che in caso di montalettighe (p.to 7) il vano scala e l'area dedicata (5 mq) possono accedere dallo stesso filtro a prova di fumo, e che solamente in caso di ascensore di soccorso vano scala e l'area dedicata (5 mq) debbano essere serviti da due distinti filtri a prova di fumo. In allegato trasmetto tre esempi grafici: - All. 1 con comunicazione p.to 3.3 DM 15/09/2005 - All. 2 interpretazione fatta da alcuni comandi; - All 3 interpretazione fatta da altro comando; Viste le diverse interpretazioni chiedo un Vostro parere autentico. In attesa di positivo cenno di risposta colgo l'occasione per porgere distinti e cordiali saluti. XXXX YYYY

¹¹ Leggasi 2011. N.d.R.

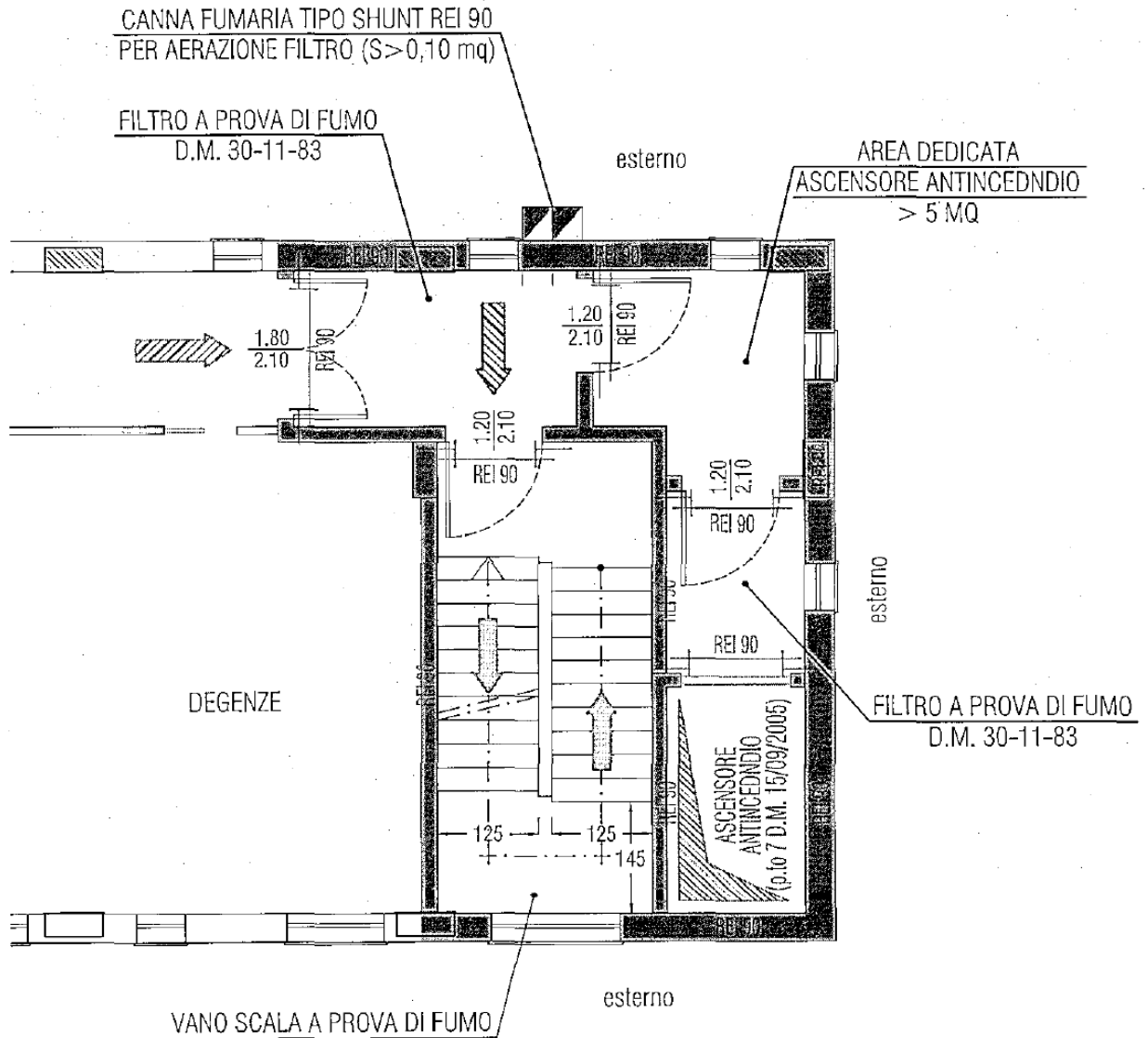
Esempio p.to 3.3 del DM 15/09/2005 esclusi i p.ti 7 e 8



Esempio interpretazione 1 accesso a vano scale a prova di fumo e montalettighe antincendio (p.to 7 D.M. 15/09/2005)



Esempio interpretazione 2 accesso a vano scale a prova di fumo e montanlette antincendio (p.to 7 D.M. 15/09/2005)



[\[29\]](#); [\[30\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0000436
197/032101 01 4122 046A

Roma, 14 gennaio 2011

OGGETTO: Quesito - Punti 4.1 e 4.8 dell'allegato al DM 18/09/2002 per un complesso ospedaliero di nuova costruzione.

Si riscontrano le note indicate a margine, inerenti i quesiti relativi a punti 4.1 e 4.8 dell'allegato al DM 18/09/2002 per un complesso ospedaliero di nuova costruzione.

Quesito 1 (punto 4.1 DM 18/09/2002):

Si concorda con il parere della Direzione Regionale sulla possibilità per le aree di tipo E destinate ad uffici amministrativi di valutare il massimo affollamento facendo riferimento al numero di persone effettivamente presenti incrementato del 20%. Tale valore dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'Azienda Ospedaliera.

Si concorda altresì sulla possibilità evidenziata di accettare in deroga l'affollamento previsto per le aree di tipo C destinate ad ambulatori e simili.

Quesito 2 (punto 4.8 DM 18/09/2002):

Tenuto conto della conformazione dei corpi di fabbrica e della particolare gestione dell'emergenza prevista per le strutture sanitarie, si concorda con il parere della Direzione Regionale, sulla possibilità per i corpi di fabbrica adibiti a degenza ("petali") di valutare la larghezza complessiva delle vie di esodo verticali considerando l'evacuazione di un singolo corpo di fabbrica "petalo", utilizzando a tale scopo parte delle scale presenti nell'avancorpo. Per tali percorsi di esodo dovrà comunque essere rispettata la lunghezza massima prevista dal punto 4.5 del DM 18/09/2002.

Si osserva inoltre, che a tale scopo, potranno essere considerati filtri a prova di fumo, le aree compartimentate di collegamento tra gli edifici "petali" e l'avancorpo, a condizione che in tali aree, opportunamente areate, gli arredi siano di tipo incombustibile e che gli impianti presenti siano quelli strettamente necessari alla gestione dell'accettazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano riguardante la corretta applicazione della norma in oggetto nel caso di una struttura ospedaliera di nuova costruzione costituita da più corpi di fabbrica tra loro connessi anche ai fini delle vie di esodo.

Si premette che per la struttura è stata presentata richiesta di deroga per il mancato rispetto di alcuni punti del DM 18/09/2002 diversi da quelli oggetto del quesito, esaminata con parere favorevole condizionato da questo ufficio su conforme parere del CTR. Nell'ambito del parere conclusivo è stata segnalata, condividendo in tal senso il parere del Comando, la necessità di rivedere il sistema delle vie di esodo al fine di renderlo integralmente conforme al punto 4 della regola tecnica di riferimento.

Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti dal Comando, si riporta il parere di questo ufficio.

Quesito 1 (punto 4.1 DM 18/09/2002)

In analogia a quanto previsto nella regola tecnica per gli uffici si ritiene possibile per le aree di tipo E valutare il massimo l'affollamento facendo riferimento anziché all'indice di affollamento pari a 0,1 persone/mq, al numero di persone effettivamente presenti aumentato del 20%.

Tale modalità, seppure non prevista per aree di tipo C destinate ad ambulatori e simili ed alle relative aree di attesa, potrebbe essere ugualmente accettata in presenza di idonee misure impiantistiche e gestionali atte ad assicurare il non superamento del valore fissato.

Quesito 2 (punto 4.8, comma 2, DM 18/09/2002)

Tenuto conto della particolare conformazione dei corpi di fabbrica costituenti l'edificio di degenza ("petali") e delle modalità di collegamento con l'avancorpo, ove sono situate parte delle scale necessarie per l'esodo, nonché della particolare gestione dell'emergenza prevista per le strutture sanitarie, si ritiene ragionevole che la verifica della larghezza complessiva delle vie di uscita (punto oggetto di quesito) possa essere condotta facendo riferimento ad un singolo "petalo" considerato come corpo di fabbrica a sé stante ed utilizzando a tale scopo parte delle scale presenti nell'avancorpo (in considerazione delle distanze esistenti si ritiene possibile ipotizzare l'utilizzazione di tre delle quattro scale presenti nell'avancorpo).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Si rappresenta il caso di un grande complesso ospedaliero di nuova costruzione, costituito sostanzialmente da tre distinti corpi di fabbrica (la cui planimetria schematica è riportata in allegato):

- edificio accoglienza, destinato ad accogliere prevalentemente aree di tipo C e di tipo E
- edificio diagnosi e cura, destinato ad accogliere prevalentemente aree di tipo C e di tipo D
- edificio degenza (con avancorpo), destinato ad accogliere prevalentemente aree di tipo D

All'interno dei suddetti corpi di fabbrica sono ovviamente presenti anche aree di tipo A e B; in ogni caso i suddetti edifici presentano altezze differenti e collegamenti vari ai differenti livelli tramite idonee passerelle.

Ciò premesso, sono emersi alcuni dubbi interpretativi della normativa, legati anche alla peculiarità del complesso ospedaliero di cui trattasi, con particolare riguardo alle misure per l'esodo in caso di emergenza (in particolare punti 4.1 e 4.8 dell'allegato al D.M. 18/09/02).

1° quesito

Il punto 4.1 dell'allegato al D.M. 18/09/02 definisce i massimi affollamenti per le varie aree di una struttura ospedaliera, stabilendo in particolare per le aree di tipo E destinate ad uffici amministrativi il valore di 0,1 persone/mq. Nella progettazione del complesso ospedaliero di cui trattasi il massimo affollamento all'interno delle suddette aree è stato valutato facendo riferimento a parametri differenti da quello previsto dalla normativa (ad es. numero di postazioni di lavoro incrementate del 20%) forniti dall'Azienda Ospedaliera. Poiché l'applicazione dei predetti parametri ha fornito in corrispondenza delle aree interessate affollamenti massimi inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del valore di 0,1 persone/mq previsto dalla normativa, si chiede:

- a) se tale scelta progettuale possa essere ritenuta valida, se la stessa possa essere approvata direttamente dal Comando e se si ritiene che, in tal caso, il rispetto del limite di affollamento massimo dichiarato debba essere garantito attraverso la prescrizione di sistemi di controllo delle presenze
- b) se tale scelta progettuale possa essere estesa anche alle aree di tipo C destinate ad ambulatori e simili ed alle relative sale di attesa

2° quesito

Il punto 4.8, comma 2, dell'allegato al D.M. 18/09/02 prevede che per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita verticali che conducono al piano di uscita dell'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

L'edificio degenza risulta in particolare costituito da quattro fabbricati distinti, denominati petali, destinati al ricovero ospedaliero dei pazienti. Una delle estremità di ciascun corpo (petalo) è collegato, tramite strutture tagliafuoco, ad una zona comune, denominata avancorpo, all'interno della quale sono previsti anche gli ascensori antincendio. L'intero corpo di fabbrica (il cui livello tipo è riportato in allegato) è dotato complessivamente di otto scale, di cui quattro all'interno dei petali (una per ognuno di essi) e quattro all'interno dell'avancorpo.

Nella progettazione del complesso ospedaliero la verifica di cui al punto 4.8, comma 2, dell'allegato al D.M. 18/09/02 è stata condotta con riferimento ad ogni singolo petalo (considerato come edificio a sé stante) e non con riferimento all'insieme di tutti i petali, per ciascun livello; in particolare con tale approccio sono state prese in considerazione, ai fini della verifica, anche le scale presenti nell'avancorpo e posizionate non direttamente all'estremità del rispettivo petalo oggetto di verifica.

Si chiede se tale modalità progettuale, che tiene conto solo degli affollamenti di due piani consecutivi di un singolo petalo, possa essere considerata in linea con le previsioni normative di cui al punto 4.8, comma 2, dell'allegato al D.M. 18/09/02.

(Si omettono gli allegati N.d.R.)

[\[32\]](#); [\[41\]](#)

PROT. n. 0009533

Roma, 04 luglio 2022

OGGETTO: Strutture sanitarie – chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.

In relazione a due quesiti sulla sicurezza in caso di incendio delle strutture sanitarie pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, dato il loro interesse generale, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti a tutte le strutture in indirizzo.

1 - Verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti

Il quesito posto, nel premettere che:

- il DM 18.9.2002 al punto 4.10 ed il DM 19.3.2015 al punto 16.10 prescrivono che ogni piano debba essere servito da almeno due uscite
- il DM 18.9.2002 e il DM 19.3.2015 prevedono l'esodo orizzontale progressivo (modalità di esodo in cui i degenti che si trovano nel compartimento interessato dal principio di incendio sono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato estinto o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro),

richiama l'attenzione sul fatto che in entrambi i decreti non è specificato il verso di apertura delle porte di comunicazione tra i compartimenti realizzati ai fini dell'esodo orizzontale progressivo.

Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che ai fini citati valgono come riferimento le specifiche misure previste nel Codice di prevenzione incendi (S.4.9.2 Esodo orizzontale progressivo) anche per le strutture progettate secondo i citati decreti.

2 - Porte tagliafuoco e loro soglie

Il quesito riguarda i casi di posa in opera di porte tagliafuoco in presenza di pavimenti che non possiedono il requisito di incombustibilità. In particolare, è stato chiesto se è possibile individuare condizioni tali da mantenere in opera tali prodotti dimostrando che non sono inficiate le prestazioni del prodotto stesso e, di conseguenza, i requisiti di sicurezza dell'attività. Al riguardo si premette che anche per le porte tagliafuoco è vigente l'obbligo di verificare che le modalità di posa in opera siano coerenti con le condizioni di prova del prototipo certificato e omologato e che anche le variazioni delle soglie rispetto ai prototipi provati comportano la perdita di conformità.

Nel contesto descritto, si ritiene opportuno precisare che, qualora la variazione della soglia sia tale da presentare una configurazione ancora conforme alla norma tecnica e con prestazione almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato, l'adozione della variazione può considerarsi legittima in virtù del principio di proporzionalità. Si ritiene, inoltre che, qualora l'avvenuto accertamento della variazione sia riscontrato secondo le modalità previste dall'art. 4 del DM 21/06/2004, la variazione suddetta si configuri come modifica non sostanziale.

Pertanto, nel caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo che è stato certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se oggetto di una apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova.

A scopo informativo, infine, si fa presente che:

- l'accertamento è attestato con l'emissione di un corrispondente certificato, secondo le modalità previste dall'art. 4 del DM 21/06/2004, posto a supporto dell'asseverazione concernente la prestazione (relativa a requisiti almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato);
- le prove vanno condotte e differenziate tenendo conto della tipologia di materiale della porta, della presenza e delle dimensioni delle finestrate, degli accessori presenti, del tipo di fissaggio alla costruzione di supporto, della costruzione di supporto, del tipo di pavimentazione presente in corrispondenza della soglia, distinta sulla base della classificazione europea per pavimenti che la contraddistingue e del campo di applicazione diretto previsto dal citato decreto 21/06/2004.

[\[32\]](#)

Lettera Circolare

PROT. n° P805/4122 sott. 46

Roma, 09 giugno 2005

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002 - Uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine alla detenzione e all'impiego di bombole di ossigeno per uso terapeutico all'interno delle strutture sanitarie in relazione a quanto previsto al riguardo dalla specifica regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002, sia per le strutture sanitarie di nuova costruzione che per quelle esistenti.

La predetta normativa, infatti, nel prescrivere che la distribuzione dei gas medicali deve essere realizzata mediante impianto centralizzato, mantiene il silenzio sulla possibilità di utilizzo di detti gas in bombole per le nuove strutture, contemplandone invece la possibilità d'uso per le strutture esistenti, nel rispetto di alcune condizioni e limitazioni, e ciò in quanto il sistema di approvvigionamento e distribuzione mediante bombole è, in atto, il solo disponibile per gran parte delle vecchie strutture.

La formulazione del testo normativo sembrerebbe pertanto indurre ad interpretarne il contenuto nel senso di un assoluto divieto a detenere ed utilizzare bombole di ossigeno presso le nuove strutture sanitarie. Tale interpretazione starebbe ingenerando, presso responsabili ed operatori del settore sanitario, perplessità e preoccupazioni se si ha riguardo a comuni e ricorrenti contesti di intervento terapeutico che richiedono necessariamente il ricorso a contenitori mobili di ossigeno.

Premesso quanto sopra, si chiarisce che la tipologia di impianto prevista dalla regola tecnica di prevenzione incendi attiene al primario sistema di distribuzione di gas medicali, con ciò significando che gli impianti di tipo centralizzato, così come prescritto dalla norma, per intrinseche caratteristiche di affidabilità confermate nel tempo dall'esperienza, conferiscono e garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di utilizzo di bombole di ossigeno per contingenti necessità terapeutiche connesse, per esempio, al trasferimento di degenti da un reparto all'altro della struttura sanitaria, o a particolari patologie che ne richiedono l'impiego (un caso tipico di riferimento potrebbe essere la patologia da insufficienza respiratoria di tipo cronico che, nella pratica medica, al fine di consentire autonomia motoria al paziente, viene affrontata mediante uso di una apparecchiatura trasportabile a tracolla denominata "stroller").

Confermata, pertanto, la possibilità di utilizzo di contenitori mobili di ossigeno per le esigenze terapeutiche sopra descritte, sia presso le nuove che presso le strutture sanitarie esistenti, corre al riguardo l'obbligo di richiamare l'attenzione degli operatori sanitari sulla necessità che vengano comunque adottate le opportune misure cautelative in relazione alle specifiche circostanze di impiego delle bombole stesse.

Per quanto riguarda le apparecchiature denominate "stroller", si soggiunge che oltre all'adozione di ogni utile misura cautelativa correlata ai momenti d'uso, le operazioni di ricarica devono essere effettuate da personale specializzato al di fuori della struttura ospedaliera o in appositi locali di quest'ultima purché compresi nelle sole aree tipo B, secondo la classificazione delle aree dettata dalla norma.

[34 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P436/4122 sott. 46/Bis

Roma, 10 aprile 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2 comma 2 – Chiarimento. –

In relazione al quesito posto dalla S.V. con la nota che si riscontra, si conferma che quanto prescritto dal comma 2 del punto 5.4.2 del D.M. 18 settembre 2002, trova applicazione nei casi in cui l'installazione dei gruppi frigoriferi sia prevista all'interno degli edifici, con ciò significando che non sussiste alcun divieto normativo alla installazione di detti gruppi, qualora all'uopo predisposti, all'aperto sui terrazzi di copertura.

[34 b.]

Lettera Circolare

PROT. n° P834/4122 sott. 46 BIS

Roma, 08 luglio 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2, comma 2 dell'allegato - Installazione dei gruppi frigoriferi

Pervengono da più parti, soprattutto dagli operatori del settore, quesiti volti a chiarire se l'installazione dei gruppi frigoriferi a servizio delle strutture sanitarie debba essere realizzata esclusivamente secondo quanto previsto dal D.M. 18 settembre 2002 al punto 5.4.2 comma 2 dell'allegato, considerato che il testo normativo non menziona altre forme di installazione.

Al riguardo si chiarisce che quanto dettato, dal punto in questione non è da intendere nel senso impositivo di una soluzione unica ed esclusiva, ma come insieme di misure di sicurezza da adottare nei soli casi in cui l'installazione sia prevista all'interno degli edifici.

Per correttezza interpretativa ed applicativa della norma, si ritiene pertanto opportuno far rilevare che, allo stato del quadro tecnico/normativo, non si ravvisano motivi ostativi alla installazione dei gruppi frigoriferi all'aperto sui terrazzi di copertura o in qualsiasi altra area esterna a cielo libero.

[\[35\]](#); [\[47\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0005916

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002, Titolo IV. Impianti di estinzione degli incendi.

In riscontro alla nota a margine indicata, si rappresenta innanzitutto che il D.M. 20/12/2012, al p.to 4.1, ha fissato nuovi criteri di progettazione per le reti idriche antincendio, in coerenza con la norma UNI 10779, fornendo, in tabella 1, i parametri di progettazione sostitutivi delle corrispondenti prescrizioni tecniche previste dalle diverse regole tecniche di prevenzione incendi.

In sintesi, quindi, per la rete idrica antincendio, non si dovranno più adottare le indicazioni originariamente previste nella regola tecnica verticale, che, in particolare, discriminava tra l'installazione di rete di naspi o quelle di idranti, bensì i parametri di progettazione indicati nella citata tabella 1 del D.M. 20/12/2012.

Nel merito del quesito formulato, poi, il D.M. 19/03/2015 ha modificato, tra le altre, le disposizioni tecniche di prevenzione incendi relative alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in funzione sia del parametro dimensionale che della preesistenza o meno dell'attività in esame.

In particolare, relativamente alla rete di idranti, possono identificarsi tre indicazioni normative distinte, schematizzabili come nel seguito riportato:

1. Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m², per le quali non è obbligatoria la presenza di una rete idrica antincendio (vedi Titolo IV capo II, D.M. 19/04/2015¹²);
2. Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m², per le quali è prevista la rete di idranti con parametri progettuali definiti dalla tabella del p.to 37.3 del Titolo IV capo III, D.M. 19/03/2015;
3. Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m², per le quali è prevista l'adozione delle disposizioni di prevenzione incendi del Titolo II del D.M. 18/09/2002. Al riguardo, come accennato in premessa, la tabella presente al p.to 7.3.2.2 del D.M. 18/09/2002 è stata sostituita dai corrispondenti parametri progettuali per strutture sanitarie della tabella 1 del D.M. 20/12/2012 e, pertanto, dovranno essere adottati, per la presente casistica, almeno le prestazioni minime previste per le strutture da 25 a 100 posti letto.

[\[48\]](#)

PROT. n. 0017142

Roma, 04 settembre 2017

OGGETTO: D.M. 19 marzo 2015 – Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

Da più parti pervengono a questo Ufficio quesiti in merito alle funzioni e ai requisiti dei componenti delle squadre antincendio previsti dal D.M. 19 marzo 2015. Pertanto, al fine di fornire un indirizzo univoco sulla questione, si fa presente quanto segue.

Il D.M. 19 marzo 2015, all'art. 2, comma 1, lett. b recita: *“La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti*

¹² Leggasi 19/03/2015. N.d.R.

antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto.”

È evidente che attraverso l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza si intende rendere effettivi, tra l'altro, quei divieti, limitazioni e condizioni di esercizio che derivano da un'analisi dei rischi svolta sulla situazione reale, e quindi non completamente adeguata alle norme di prevenzione incendi.

È compito della valutazione dei rischi rendere evidenti le situazioni più critiche presenti nella particolare struttura oggetto di esame, individuando al contempo le misure di natura gestionale aggiuntive, che siano in grado di mitigare il rischio presente.

Potranno, pertanto, essere introdotti divieti e condizioni di esercizio e dovranno essere adottati controlli periodici, svolti dalla squadra antincendio a ciò dedicata, derivanti dalla valutazione dei rischi, evidenziati ed individuati dal sistema di gestione.

I controlli preventivi costituiscono, quindi, un potente sistema di riduzione del rischio e devono essere esplicitati e contenuti nel sistema di gestione, con l'indicazione della periodicità e di una procedura che permetta di poter affrontare e risolvere eventuali non conformità rilevate durante l'attività di verifica.

Gli addetti alla squadra antincendio dovranno quindi operare all'interno di un sistema organizzato e definito di procedure e di liste di controllo, stabilito dal titolare dell'attività con l'ausilio del responsabile tecnico della sicurezza antincendio.

Pertanto, qualunque sia la scelta del titolare dell'attività, i componenti della squadra antincendio dovranno essere incaricati di eseguire i controlli previsti dal sistema di gestione per tutto il periodo di vigenza della SCIA.

Qualora la squadra antincendio non fosse composta da personale con unicità di mansione è possibile utilizzare come componenti di detta squadra anche dipendenti destinati abitualmente ad altre mansioni, purché questi siano organizzati in modo da avere una parte ben individuata del proprio orario di lavoro durante la quale siano esclusivamente dedicati a svolgere l'attività di componente della squadra antincendio senza svolgere altre funzioni sanitarie e non, come previsto dall'art. 42 del D.M. 19/3/2015, in modo che l'attività di prevenzione non subisca interruzioni nell'arco delle ventiquattro ore.